



Informativa al Pubblico al 31.12.2015
relativa alla incorporata
BANCA ATESTINA DI CREDITO COOP. S.C.

INDICE

| | |
|---|-----------|
| PREMESSA - NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO) | 2 |
| Risk Appetite Framework..... | 4 |
| Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione | 5 |
| ICAAP..... | 5 |
| Mappatura dei rischi..... | 6 |
| Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi | 7 |
| TAVOLA 1 - SISTEMI DI GOVERNANCE - (ART. 435 (2) CRR – CIRC. 285/13 TITOLO IV, CAP.1, SEZ. VII) | 26 |
| Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia..... | 26 |
| Categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia..... | 26 |
| Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni | 26 |
| Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica..... | 27 |
| Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza..... | 27 |
| Numero dei consiglieri espressione delle minoranze..... | 27 |
| Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti | 27 |
| Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze..... | 27 |
| Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali | 27 |
| TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436) | 28 |
| Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa | 28 |
| TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492) | 29 |
| TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438) | 41 |
| Metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive della Banca | 41 |
| TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439) | 46 |
| Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte..... | 46 |
| TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442) | 48 |
| Definizione di crediti "scaduti" e "deteriorati" a fini contabili | 48 |
| TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443) | 54 |
| TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444) | 55 |
| Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata..... | 55 |
| TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447) | 57 |
| Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti | 57 |
| Tecniche di contabilizzazione e metodologie di valutazione utilizzate | 57 |
| TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448) | 60 |
| Natura del rischio | 60 |
| Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate..... | 60 |
| Frequenza di misurazione..... | 61 |
| TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450) | 62 |
| Informazioni relative al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione | 62 |
| TAVOLA 14 - LEVA FINANZIARIA (ART. 451 – ART. 499) | 70 |
| TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453) | 73 |
| Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e "fuori bilancio"..... | 73 |
| Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali..... | 73 |
| Principali tipi di garanzie reali accettate dalla Banca..... | 73 |
| Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito..... | 74 |
| Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati..... | 74 |
| TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446) | 76 |

PREMESSA - NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)

Il primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, c.d. CRR, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, c.d. CRD IV), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. *framework* di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

La nuova normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri:

- a) il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo).

Sono inoltre previsti:

- l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
 - nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
 - un coefficiente di "leva finanziaria" (*leverage ratio*), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;
- b) il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetto "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" - ICAAP), in via attuale e prospettica e in ipotesi di "stress", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità ecc.) e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni; inoltre, nel quadro del secondo pilastro va tenuto sotto controllo anche il rischio di leva finanziaria eccessiva. L'ICAAP deve essere coordinato, rispondente e coerente con il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework* – RAF). All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto "*Supervisory Review and Evaluation Process*" - SREP), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
 - c) il terzo pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico, la materia è disciplinata direttamente:

- i. dal Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;
- ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi Propri (ivi inclusi i modelli da utilizzare nel regime transitorio);
 - gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale;
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;

- l’informativa concernente le attività di bilancio prive di vincoli;
- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria.

L’ABE ha, inoltre, emanato degli orientamenti e linee guida con riferimento:

- alle modalità di applicazione da parte degli enti dei criteri di esclusività e riservatezza in ordine agli obblighi di informativa;
- alla valutazione della necessità di pubblicare con maggiore frequenza l’informativa al pubblico;
- al contenuto dell’informativa avente ad oggetto le attività vincolate e non vincolate.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d’Italia, per quanto inerente il recepimento della disciplina dell’informativa al pubblico richiesta dall’Art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)¹
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d’Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d’Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall’Art. 435 (2) del CRR:
 - o le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - o l’indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
 - o specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
 - o informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

Il presente documento è stato redatto dalla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi s.c. con riferimento alla situazione di Banca Atestina di Credito Cooperativo s.c., banca non appartenente a gruppi, incorporata con atto di fusione del 4 dicembre 2015 avente efficacia legale ed operativa dal 1° gennaio 2016.

Il documento è reso disponibile, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet di Banca Prealpi (<http://www.bccprealpi.it>), come richiesto dalla normativa di riferimento.

In proposito si fa presente che il documento riprende stralci di informativa già riportata nel Bilancio 2015 di Banca Atestina (documento sottoposto a revisione legale dei conti ex artt. 14 e 16 D. Lgs. 39/2010 da parte della società PriceWaterhouse&Coopers s.p.a.) e nella sua predisposizione si sono anche utilizzati elementi comuni col processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale (Resoconto ICAAP 2015) e informazioni tratte dalle politiche di remunerazione approvate dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 maggio 2015 e relative all’anno di riferimento dell’informativa.

Infine, si precisa che:

- non essendo stati utilizzati dalla Banca Atestina metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, al presente documento non si applicano gli art. 452, 454 e 455 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- con riferimento all’informativa al pubblico sul coefficiente di Leva finanziaria, dal momento che le disposizioni attuative dell’art. 451 del CRR sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2015, per tale ambito non sono esposti i dati a confronto riferiti alla data del 31 dicembre 2014.

¹ Le Disposizioni prevedono che tali informazioni siano, di norma, pubblicate in allegato al bilancio d’esercizio. Laddove non fatto, devono integrare l’informativa ex III Pilastro pubblicata sul sito web dell’intermediario.

TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO - ART. 435 (1) CRR

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui Banca Atestina era esposta, si inseriva nel più ampio quadro del sistema dei controlli interni aziendale, che la stessa aveva definito ricercando la piena conformità alle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche emanate con il 15° aggiornamento alla Circolare della Banca d'Italia n.263/2006.

Tali disposizioni, pur ponendosi in linea di continuità con la cornice normativa e regolamentare precedente, hanno introdotto rilevanti novità che hanno richiesto alla Banca di effettuare una serie di articolati interventi sull'organizzazione, sui processi, sui dispositivi interni aziendali.

Tali adeguamenti sono stati realizzati dalla Banca nel contesto di un percorso comune che ha coinvolto le strutture di secondo livello del Movimento Cooperativo, le quali hanno fornito gli indirizzi interpretativi e le linee guida applicative nell'ambito del progetto di categoria promosso a livello nazionale da Federcasse, cui la Banca ha partecipato per il tramite della Federazione Veneta.

Risk Appetite Framework

La Banca, nel rispetto delle disposizioni in materia, aveva definito il *Risk Appetite Framework* (RAF) ossia il quadro della propensione al rischio, ovvero l'insieme delle politiche di governo dei rischi e delle metodologie per la definizione - in coerenza con il *business model* ed il piano strategico - degli strumenti e dei processi di gestione e monitoraggio dei rischi.

In attuazione del RAF, nel corso del 2015 la Banca ha provveduto ad aggiornare il *Risk Appetite Statement* (RAS), documento nel quale trovano declinazione quantitativa gli obiettivi di rischio e le relative soglie di attenzione e tolleranza, nonché i limiti operativi e gli indicatori di rischio funzionali, rispettivamente:

- a mantenere/riconduurre l'esposizione ai diversi rischi sui livelli desiderati/accettati nel momento dell'assunzione di decisioni gestionali ed operative da parte delle unità *risk takers* - ove i rischi principalmente originano o trovano manifestazione;
- a individuare in anticipo situazioni potenzialmente generatrici di maggior rischio o che potrebbero avere impatti negativi sull'esposizione complessiva ai rischi.

La coerenza tra il RAS, il piano strategico ed il budget era assicurata oltre che dall'affidamento delle attività di risk management e di pianificazione e controllo di gestione alla medesima unità organizzativa, in applicazione del principio di proporzionalità, date le ridotte dimensioni aziendali, dall'istituzione, avvenuta nel 2014, di un apposito comitato, denominato Comitato Rischi, con funzioni di coordinamento delle funzioni di controllo e di supervisione su tutti gli aspetti afferenti il governo dei rischi. L'efficacia dell'azione di detto comitato era agevolata dalla sua composizione ibrida, riunendo al proprio interno, oltre alla Direzione Generale, tutti i rappresentanti delle funzioni di controllo: il presidente del Collegio Sindacale, l'amministratore indipendente incaricato di fungere da referente nei rapporti con la Funzione di revisione interna (Internal Audit), che la Banca aveva scelto di affidare alla Federazione Veneta delle BCC/CRA, il responsabile della Funzione Risk Management e il responsabile della Funzione di Conformità e Antiriciclaggio.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF avveniva facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai fini della valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). Per ogni parametro identificato erano definiti:

- il livello di *risk appetite*, ovvero il livello di rischio che la Banca intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi strategici;
- la soglia intermedia, ovvero il livello di devianza dal *risk appetite* oltre il quale attivare misure correttive per riavvicinare il valore obiettivo;
- il livello di *risk tolerance*, ovvero la devianza massima dal *risk appetite* consentita;
- il livello di *risk capacity*, ovvero il massimo livello di rischio che la Banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o altri vincoli imposti dall'Autorità di Vigilanza.

La Banca aveva normato il “processo di definizione e controllo della propensione al rischio” che prevedeva la seguente articolazione di fasi:

- definizione della propensione al rischio, formalizzata in uno specifico documento sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (RAS);
- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi e di indicatori di rischio;
- controllo degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, nonché rappresentazione degli esiti del predetto controllo ai competenti organi e funzioni aziendali. Al riguardo, si specifica che per controllo si intendono sia le modalità di qualificazione delle rilevazioni effettuate sui fenomeni oggetto del controllo rispetto a quanto definito in termini di obiettivi di rischio, soglie di tolleranza, limiti operativi ed indicatori di rischio, sia le procedure da adottare nel caso si riscontrino delle violazioni (cd. “**Procedure di escalation**”).

Il sistema di *reporting* interno era volto ad assicurare agli organi aziendali, alle funzioni di controllo e alle singole funzioni coinvolte nella gestione dei rischi, la piena conoscenza e governabilità dei rischi stessi e la verifica del rispetto del RAF. La predisposizione e la diffusione della reportistica ai vari livelli dell'azienda era finalizzata a consentire il controllo efficace sull'esposizione ai rischi, evidenziare la presenza di anomalie nell'evoluzione degli stessi, verificare il rispetto della propensione al rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, diffondere la consapevolezza sui rischi assunti e assumibili, nonché fornire gli elementi informativi necessari per monitorare l'efficacia degli strumenti di attenuazione del rischio. Il sistema di *reporting* permetteva, inoltre, di avere un quadro di insieme delle iniziative di mitigazione intraprese e del loro stato di avanzamento.

Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione

La Banca svolgeva un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell'ambito della quale venivano formalizzate le linee strategiche che indirizzavano l'operatività del periodo. Annualmente poi approvava il piano operativo ed il budget, in cui erano definiti gli obiettivi commerciali, di equilibrio finanziario, economici e patrimoniali, nonché individuate le principali attività e i progetti, nonché gli interventi organizzativi funzionali al perseguimento di quegli obiettivi.

La natura cooperativa dell'azienda e i principi sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo costituivano la cornice valoriale di riferimento cui risultava improntata la gestione aziendale. Il modello operativo della Banca, infatti, era prevalentemente orientato all'intermediazione tradizionale e si caratterizzava per l'impiego delle risorse finanziarie nella medesima area territoriale da cui esse erano raccolte, favorendo l'inclusione finanziaria e l'accesso al credito delle famiglie e delle piccole e medie imprese.

La propensione al rischio della Banca, condizionata dalle descritte finalità istituzionali, poteva dunque considerarsi moderata e consapevole; nell'ambito del Risk Appetite Statement 2015 essa era stata declinata rispetto ai seguenti profili:

- adeguatezza patrimoniale: coefficienti patrimoniali prudenziali e incidenza del capitale interno complessivo sul capitale complessivo;
- redditività: rendimento dei mezzi propri (Return On Equity) e incidenza dei costi sul margine d'intermediazione, sia totale (Cost income) sia al netto del risultato straordinario dell'intermediazione in strumenti finanziari consentita dalla partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principale BCE (Cost income “rettificato”);
- liquidità e struttura finanziaria: indice di copertura della liquidità (LCR), di finanziamento stabile (NSFR), di leva finanziaria, di intermediazione (impieghi/raccolta diretta);
- rischiosità: incidenza sui fondi propri del requisito patrimoniale per il rischio di credito, concentrazione dimensionale e settoriale, rischio di tasso di interesse e conflitto di interessi;
- peculiarità di business: osservanza dei vincoli statutari di operatività con soci e in zona di competenza.

ICAAP

La Banca aveva assegnato compiti di supervisione e coordinamento sul processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) alla Funzione Risk Management al fine di assicurare la piena coerenza dello

stesso con il Risk Appetite Framework. Inoltre, come previsto dalle disposizioni di vigilanza, la Banca aveva definito procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali poteva essere esposta, ossia dei rischi che avrebbero potuto pregiudicarne l'operatività, il perseguimento delle strategie definite e il conseguimento degli obiettivi aziendali;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress;
- l'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici.

Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola 4 - Requisiti di capitale.

Mappatura dei rischi

Nel rispetto della regolamentazione applicabile, la Banca aveva identificato i rischi ai quali era o poteva essere prospetticamente esposta. L'identificazione era svolta in modo analitico tenendo conto:

- del contesto normativo di riferimento;
- del modello di *business* e operativo della Banca;
- delle specificità derivanti dalla propria natura cooperativa;
- dei profili dimensionali e delle specificità organizzative;
- degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione, come declinati nel piano annuale, nonché di quanto rappresentato nel Risk Appetite Statement.

L'elenco dei rischi riportato nelle disposizioni di vigilanza² identifica in via minimale i rischi da sottoporre ad analisi per verificare l'effettiva esposizione della Banca agli stessi. Per ciascun rischio devono essere individuate le fonti generatrici, i processi aziendali rilevanti, le strutture coinvolte nella gestione relativa.

Sulla base delle analisi svolte, la Banca aveva identificato come rilevanti i seguenti rischi:

- rischio di credito;
- rischio di concentrazione;
- rischio di controparte
- rischi di mercato, di regolamento e di concentrazione;
- rischio operativo, declinato nei rischi connessi a: ICT, continuità operativa, frode e infedeltà, gestione dei rapporti di lavoro, politiche di remunerazione, sicurezza sul lavoro, gestione dei rapporti con la clientela, antiriciclaggio, attività esternalizzate, gestione del contante, gestione dei processi aziendali, legale;
- rischio di tasso di interesse;
- rischio di liquidità;
- rischio strategico;
- rischio di reputazione;
- rischio residuo;
- rischio paese (incluso il rischio sovrano);
- rischio di trasferimento;
- rischio di leva finanziaria eccessiva;
- rischio base;
- rischio di conflitto di interessi;
- rischio derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie;

I rischi identificati venivano classificati in due principali tipologie: rischi quantificabili e rischi non quantificabili. I rischi per i quali non si disponeva di metodologie di quantificazione (rischio strategico, rischio di reputazione, rischio paese, rischio di trasferimento, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio base, rischio di conflitto di interessi, rischio derivanti da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie) erano, in via minimale, valutati in termini di conformità e di adeguatezza dei presidi organizzativi deputati alla relativa gestione. Tale valutazione si estrinsecava nell'attribuzione di

² Di cui all'Allegato A – Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 della Circ. Banca d'Italia, n. 285 del 17 dicembre 2013 e alle "Disposizioni di vigilanza per le banche", all'Allegato A – Titolo V – Capitolo 7 del 15° aggiornamento della Circ. Banca d'Italia, n. 263 del 27 dicembre 2006.

un giudizio complessivo di rilevanza del rischio articolato in più livelli. Ove rilevante, alla predetta valutazione era associata la rilevazione di taluni indicatori di rischio che consentivano di qualificare la gravità e la persistenza delle eventuali criticità riscontrate nei singoli processi.

In generale, i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza si basavano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

- l'esposizione attuale o prospettica ai rischi, intesa come effetto che la manifestazione degli stessi avrebbe potuto determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori, etc.;
- la probabilità di manifestazione dei rischi, tenuto conto sia di fattori interni, sia di fattori esterni riconducibili all'evoluzione del contesto in cui operava la Banca;
- le tecniche di attenuazione del rischio che erano state adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi.

Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi

Il complesso dei rischi aziendali era presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive e sull'utilizzo di metodologie e presidi di controllo orientati ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dei processi operativi, la salvaguardia del patrimonio aziendale, la tutela dalle perdite, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, il rispetto della normativa interna ed esterna. In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello che la Banca aveva adottato delineava le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Il **Consiglio di Amministrazione** era responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa *governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle connesse politiche e linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. A tal fine era chiamato a:

- definire
 - i processi di gestione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto;
 - le modalità di identificazione e valutazione dei rischi e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
 - le metodologie di analisi e misurazione delle diverse tipologie di rischi e di calcolo del relativo requisito patrimoniale;
 - le procedure per la definizione e il controllo della propensione al rischio e il documento in cui la stessa è formalizzata, i limiti operativi e gli indicatori di rischio;
 - i piani di intervento nel caso di violazione della *risk tolerance* o nel caso di violazione dei limiti oltre il margine di superamento;
- assicurare che l'attuazione del RAF fosse coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove identificata) approvati;
- valutare periodicamente, sulla base delle informazioni fornite dalle competenti funzioni aziendali, l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
- assicurare che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni risultassero tra loro coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui operava la banca;
- assicurare che i compiti e le responsabilità fossero definiti in modo chiaro ed appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
- assicurare che fosse definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi, accurato, completo e tempestivo;
- assicurare l'affidabilità, la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi, che costituivano un elemento fondamentale per assicurare una corretta e puntuale gestione dei rischi, promuovendo, nel caso di carenze o anomalie, l'adozione di tempestive e idonee misure correttive.

Il **Direttore Generale** rappresentava il vertice della struttura interna e come tale partecipava alla funzione di gestione con il Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale era chiamato a dare esecuzione alle delibere degli organi sociali, perseguendo gli obiettivi gestionali e sovrintendendo allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del C.d.A., assicurando la conduzione unitaria della società e l'efficacia del sistema dei controlli interni. In tale ambito, predisponendo le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

In tale ambito, in particolare:

- supportava il C.d.A. nella definizione delle linee di indirizzo strategico e delle connesse politiche di rischio;
- definiva la proposta inerente ai flussi informativi interni, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili, volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
- curava la predisposizione dei piani di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio nel caso di violazione della *risk tolerance* o di violazione dei limiti oltre il margine di superamento;
- curava la proposta di definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto dei necessari requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- coordinava le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, misurazione/valutazione e controllo dei singoli rischi verificando che le stesse applicassero le metodologie e gli strumenti definiti per l'analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati.

L'**Organo con funzione di controllo**, rappresentato dal Collegio Sindacale, aveva la responsabilità di vigilare, oltre che sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e correggere le irregolarità emerse, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune eventuali degli assetti organizzativi e contabili.

Nel rispetto delle disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, la Banca aveva istituito le seguenti funzioni aziendali di controllo, permanenti e indipendenti:

- Funzione di revisione interna;
- Funzione di conformità alle norme;
- Funzione antiriciclaggio;
- Funzione di gestione dei rischi.

La **Funzione di revisione interna (Internal Audit)** aveva il compito, da un lato, di controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, dall'altro, di valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni (SCI), portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione erano:

- la valutazione in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti dello SCI, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali;
- la valutazione di efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF;
- la verifica della regolarità delle attività aziendali, incluse quelle esternalizzate e l'evoluzione dei rischi con impatto sia sulle strutture di sede sia sulle filiali;

- la verifica dell'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Banca;
- l'accertamento del rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega;
- la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- la verifica di adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo (ICT audit) e del piano di continuità operativa;
- la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli.

La **Funzione di conformità alle norme (compliance)**, nell'ambito dell'organigramma aziendale denominata Funzione di Conformità e Antiriciclaggio, aveva il compito di presidiare, secondo un approccio *risk based*, la gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne fossero adeguate a prevenire tale rischio.

I principali compiti della funzione di conformità alle norme erano:

- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio di non conformità e la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi adottati;
- la valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che la Banca avesse valutato di intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse;
- la prestazione di consulenza e assistenza nei confronti degli Organi Aziendali della banca in tutte le materie in cui assumeva rilievo il rischio di non conformità.

Il presidio del rischio di non conformità era assicurato mediante un coinvolgimento proporzionato al rilievo che le singole norme avevano per l'attività svolta e alle conseguenze della loro violazione. In particolare, nell'ambito del processo di gestione del rischio di non conformità erano stati individuati specifici presidi specialistici con il compito di presidiare il rischio di non conformità con riferimento alle normative non rientranti nel perimetro di diretta competenza della funzione di conformità alle norme. Tali presidi si configuravano come strutture organizzative interne alla Banca dotate di competenze "esclusive" per l'espletamento dei compiti previsti da normative che richiedevano un'elevata specializzazione con riferimento alle attività disciplinate. Ciascun presidio specialistico assicurava la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli ambiti normativi di propria competenza.

La **Funzione antiriciclaggio**, nell'ambito dell'organigramma aziendale affidata alla medesima unità incaricata dei controlli di compliance denominata Funzione di Conformità e Antiriciclaggio, aveva come principale compito la verifica in via continuativa che le procedure aziendali risultassero coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ciò, principalmente, attraverso:

- l'identificazione delle norme applicabili e la valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione dei presidi interni finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e la verifica della relativa idoneità ed efficacia;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali;
- la verifica sull'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale e la trasmissione all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico.

In tale ambito, il responsabile della Funzione di Conformità e Antiriciclaggio, in quanto designato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 231/2007 responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, aveva il compito di:

- valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute;

- trasmettere all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni ritenute fondate;
- comunicare l'esito della propria valutazione al responsabile dell'unità organizzativa da cui aveva avuto origine la segnalazione.

Inoltre, stante la rilevanza che tale informazione poteva rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali, ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette poteva consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta fossero consultabili - anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative - dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali.

La **Funzione di gestione dei rischi**, nell'ambito dell'organigramma aziendale denominata Funzione Risk Management, aveva la finalità principale di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

In tale ambito, le principali responsabilità attribuite alla Funzione erano:

- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi;
- la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Banca, l'adeguamento di tali parametri;
- la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi;
- il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili significative;
- il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
- la verifica dell'adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- il coinvolgimento nella valutazione rischi sottesi ai nuovi prodotti e servizi e inerenti all'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- la formulazione di pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo, acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie.

Il ricorso all'esternalizzazione di funzioni aziendali rappresentava un elemento strutturale ed imprescindibile del modello organizzativo della Banca in considerazione, sia delle limitate dimensioni aziendali e della ridotta complessità operativa che la caratterizzava, sia della sua appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo.

La Banca infatti utilizzava i servizi offerti dagli enti di categoria, come previsto dallo stesso statuto sociale, con riguardo all'esternalizzazione di parte delle funzioni di controllo e della parte prevalente del proprio sistema informativo, oltre che di altre funzioni aziendali importanti.

Con particolare riguardo alle funzioni aziendali di controllo, la Banca aveva deciso di avvalersi della possibilità, già consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare la Funzione di revisione interna presso la Federazione Veneta delle Bcc/Cra, dopo aver valutato l'adeguatezza della struttura all'uopo costituita presso la stessa. Questa scelta è stata indirizzata anche dalla circostanza che la struttura in argomento è costituita ed opera in aderenza ai riferimenti organizzativi, metodologici e documentali relativi alla prestazione in outsourcing di funzioni di controllo definiti nell'ambito della Categoria, ritenuti atti ad assicurare l'adeguatezza ai modelli operativi e di controllo di una Banca di Credito Cooperativo nonché la conformità e aderenza alle migliori pratiche della professione e ai riferimenti regolamentari e principi applicabili. A tale riguardo, si evidenzia, in particolare, che il modello di governo della Federazione Veneta delle

BCC/CRA non consente alla singola banca associata di esercitare un ruolo dominante, anche qualora gli esponenti di questa ricoprano ruoli di rilievo negli organi della stessa.

Gli accordi di esternalizzazione della Funzione di revisione interna prevedono che le attività in capo alla stessa siano svolte da strutture autonome, reciprocamente indipendenti, con responsabili e risorse umane dotate di adeguate capacità professionali, assegnate stabilmente. Specifici riferimenti dispositivi assicurano che responsabile e addetti non operino in conflitto di interessi con le attività della funzione, né svolgano attività che sarebbero chiamati a controllare.

Il complessivo sistema dei controlli interni aziendali si incardinava inoltre sui seguenti principali presidi.

Il **Comitato Rischi**, che era composto, oltre che dal Direttore Generale, dal presidente del Collegio Sindacale, dall'amministratore incaricato di fungere da referente ("link auditor") nei confronti della Funzione di revisione interna esternalizzata, dal responsabile della Funzione Risk Management e dal responsabile della Funzione di Conformità e Antiriciclaggio. Il Comitato Rischi supportava la Direzione nell'esame e nella definizione delle proposte elaborate dalla Funzione Risk Management riguardanti la propensione al rischio, i limiti operativi, gli indicatori di rischio, i piani di intervento nei casi di violazione della soglia di *risk tolerance* o dei limiti operativi oltre il margine di superamento. Esso inoltre concorreva al coordinamento della fase di misurazione/valutazione dei rischi valutando le problematiche e le criticità di natura organizzativa od operativa, nella individuazione delle iniziative di monitoraggio e mitigazione più appropriate sulla base delle evidenze emerse dagli indicatori di rilevanza e dal *self assessment* di esposizione ai rischi. Attraverso il monitoraggio dell'andamento dei rischi, verificava la coerenza nel tempo del grado di esposizione ai rischi con le strategie definite, formulava eventuali proposte di modifica o aggiornamento delle politiche in materia di gestione dei rischi.

La Banca aveva attivato i controlli di primo livello (o **Controlli di linea**) demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza fossero espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articolava il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al sistema di deleghe adottato. I controlli di linea erano disciplinati nell'ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) dove venivano declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.

Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello erano tenute a rilevare e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di competenza e i fenomeni critici da tenere sotto osservazione nonché a suggerire i presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l'obiettivo aziendale di un efficace presidio dei rischi. Esse svolgevano pertanto un ruolo attivo nella definizione dell'impianto dei controlli di primo livello.

La Banca aveva adottato il **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01** (di seguito, per brevità, anche il "Decreto") attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati. Il Modello adottato si integrava nel Sistema dei Controlli Interni in essere ed, oltre a consentire di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, era volto a migliorare la corporate *governance* della Banca, limitando il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali ed economici.

Come previsto dalle nuove disposizioni di vigilanza, a fronte di attività esternalizzate che possano ritenersi importanti (funzioni operative importanti o FOI) secondo predefiniti criteri stabiliti dalle stesse disposizioni, la Banca aveva provveduto a mantenere internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le stesse e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. Inoltre la Banca aveva provveduto a designare, all'interno dell'organizzazione, un referente (**Referente delle Funzioni**

Operative Importanti) dotato di adeguati requisiti di professionalità, la cui principale responsabilità riguardava il controllo del livello dei servizi prestati dagli *outsourcer*.

Nell'ambito della struttura organizzativa, inoltre, specifici compiti erano stati assegnati all'Ufficio Organizzazione in materia di presidio ICT e di sicurezza informatica. A tal fine erano state istituite le apposite funzioni specialistiche - ICT e Sicurezza Informatica - richieste dalle disposizioni, sovrapponendole all'unità organizzativa in precedenza incaricata di presidiare i rapporti con il fornitore del sistema informativo, nonché le applicazioni informatiche e la gestione delle credenziali di accesso a detti sistemi ed applicazioni, ovvero l'Ufficio Organizzazione. La **Funzione ICT** esercitava un ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo esternalizzate, verificando l'adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti della Banca, nonché l'efficienza operativa e la disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il *framework* di rischio IT definito. La **Funzione di Sicurezza Informatica** era deputata allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle risorse ICT della Banca, con il supporto del Centro Servizi di riferimento e degli eventuali fornitori terzi attivi in tale ambito. Principale finalità della funzione era quella di assicurare che il livello di sicurezza offerto sulle risorse ICT fosse allineato agli obiettivi di sicurezza che la Banca si era posta.

Fermi i ruoli e le responsabilità dianzi richiamati nell'illustrare i principali presidi del sistema dei controlli interni aziendale, nell'ambito del processo di gestione dei rischi erano assegnate alle principali aree organizzative di *business* le seguenti principali responsabilità:

- collaborare nell'individuazione degli indicatori di rilevanza da associare a ciascun rischio;
- collaborare alla definizione della propensione al rischio;
- produrre e mettere a disposizione i dati necessari al calcolo degli indicatori di rilevanza;
- produrre ed inoltrare i dati necessari ad alimentare i modelli e gli strumenti per la misurazione di ciascun rischio e per l'esecuzione degli stress test;
- supportare l'esecuzione delle misurazioni/valutazioni dei rischi;
- operare nel rispetto dei limiti operativi assegnati, formulando ove necessario opportune proposte di intervento nel caso di violazione dei predetti limiti ovvero di criticità rilevanti nel processo di gestione dei rischi.

In termini generali e ferme le attribuzioni puntuali meglio dettagliate nel seguito con riguardo a ciascun profilo di rischio:

- **l'Area Finanza** era responsabile dell'analisi, valutazione e mitigazione dei profili di manifestazione:
 - dei rischi di mercato e di regolamento, di controparte, di aggiustamento della valutazione del credito, di tasso di interesse sul portafoglio bancario, nel rispetto degli indirizzi definiti nelle politiche aziendali, nella regolamentazione del processo finanza, nella struttura delle deleghe e dei limiti operativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - del rischio di liquidità, in collaborazione con l'Area Crediti, nel rispetto degli indirizzi definiti dalle politiche e processi di gestione del rischio stesso;
- **l'Area Crediti** era responsabile, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni operative definiti dalla regolamentazione interna del processo del credito, dalle politiche in materia di gestione del rischio nonché dalla struttura delle deleghe e dei limiti operativi, dell'analisi, gestione e mitigazione dei profili di manifestazione del rischio di credito.

Più nello specifico, con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti che erano stati individuati dalla Banca vengono di seguito riportati la definizione adottata e le principali informazioni relative alla governance del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio, alle strutture responsabili della gestione.

RISCHIO DI CREDITO

E' definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate.

In termini generali, il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito si basava sul principio di separatezza tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo. Tale segregazione era attuata, prevalentemente, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate o attraverso profili di abilitazione informatica differenziati. L'intero processo di gestione e controllo del credito era disciplinato da un regolamento interno e dalle correlate disposizioni attuative che:

- individuavano le deleghe ed i poteri di firma in materia di affidamento ed erogazione del credito;
- definivano i criteri per la valutazione del merito creditizio;
- definivano le metodologie per il rinnovo degli affidamenti;
- definivano le metodologie di controllo andamentale e misurazione del rischio di credito, nonché le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si era dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa avesse potuto compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative. In tale prospettiva, la Banca si era dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati.

Le disposizioni interne che disciplinavano il processo del credito definivano le attività di controllo, gestione e attenuazione del rischio medesimo sviluppando un sistema strutturato che coinvolgeva le diverse funzioni organizzative. La separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione era attuata attraverso la costituzione di strutture organizzative separate e con una ripartizione dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse. I presidi organizzativi del processo creditizio erano rappresentati principalmente dalle unità organizzative denominate Area Crediti e Servizio Controllo Crediti, la prima incaricata delle fasi del processo relative alla pianificazione, all'istruttoria, alla concessione ed alla revisione, la seconda del monitoraggio andamentale delle posizioni e del supporto alle filiali nella gestione dei crediti "problematici". La gestione del contenzioso e dei crediti in sofferenza era affidato al Servizio Legale.

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito erano regolamentati da un iter deliberativo in cui intervenivano le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete, in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi erano supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura PEF che consentiva la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che aveva condotto alla definizione del merito creditizio dell'affidato (attraverso la rilevazione e l'archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate).

Per dare snellezza alle procedure, erano previsti due livelli di revisione: uno, di tipo semplificato con formalità ridotte all'essenziale, riservato al rinnovo dei fidi di importo limitato riferiti a soggetti che avevano un andamento regolare; l'altro, di tipo ordinario, per la restante tipologia di pratiche.

La Funzione Risk Management conduceva controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero, si svolgessero nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultassero efficaci ed affidabili, con riferimento alla capacità di segnalare tempestivamente l'insorgere di anomalie nonché di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. In particolare la Funzione era chiamata a svolgere:

- controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultassero, oltre che conformi alle pertinenti disposizioni di vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai profili metodologici;
- controlli sul corretto svolgimento, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle attività inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate;

- controlli sulla coerenza delle classificazioni, sulla congruità degli accantonamenti e sull'adeguatezza del processo di recupero, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell'evoluzione del quadro di riferimento.

Più in generale, la Funzione Risk Management, sottoponeva a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. Verificava, inoltre, l'adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell'attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/misurazione utilizzate.

La Funzione forniva, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo (c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni. A tali fini, individuava tutti i rischi ai quali la Banca avrebbe potuto esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantificava/valutava, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valutava, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione; individuava gli interventi da adottare per l'adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Banca utilizzava la metodologia standardizzata, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso. L'applicazione della citata metodologia comportava la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d'Italia (rispettivamente ECAI e ECA).

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso singole controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione *single-name*) e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce concentrazione (geo-settoriale), nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie.

Il presidio del rischio di concentrazione si basava principalmente sui seguenti elementi:

- articolazione dei poteri delegati in funzione della rischiosità della controparte;
- definizione di limiti massimi all'esposizione creditizia verso posizioni rilevanti ai fini della concentrazione (ad es. singola controparte, gruppo di clienti connessi, settore o branca produttiva, forma tecnica, tipologia di garanzia, ecc.);
- ammontare complessivo dell'esposizione ai "grandi rischi".

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi, la Banca utilizzava l'algoritmo regolamentare del *Granularity Adjustment*. Coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni, il portafoglio di riferimento era costituito dalle esposizioni per cassa e fuori bilancio (queste ultime considerate al loro equivalente creditizio) rientranti nei portafogli regolamentari "imprese e altri soggetti", "esposizioni a breve termine verso imprese" e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "in stato di default", "garantite da immobili", "esposizioni in strumenti di capitale", nonché "altre esposizioni".

In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettassero i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), erano incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne erano escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese. Con riferimento alle complessive esposizioni del portafoglio bancario, che esulavano dal perimetro delle esposizioni verso imprese sopra evidenziato, la Banca effettuava delle valutazioni qualitative sulla propria esposizione al rischio di concentrazione *single-name*.

Rischio di concentrazione geo-settoriale

Al fine di fornire una valutazione anche di tipo quantitativo del rischio di concentrazione geo-settoriale, tuttavia senza giungere alla definizione di un *add-on* di capitale interno, la Banca ricorreva alla metodologia elaborata in sede ABI dal "Laboratorio per il Rischio di Concentrazione Geo-Settoriale".

La Banca, tenuto conto delle proprie peculiarità operative e di localizzazione, integrava le risultanze di tale modello anche attraverso una valutazione qualitativa dei fattori di concentrazione settoriale e geografica.

Rischio di concentrazione derivante dall'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito

Al fine di valutare il rischio di concentrazione derivante dall'applicazione delle tecniche di CRM, ossia che il relativo riconoscimento avesse potuto determinare un incremento del grado di concentrazione nei confronti dei garanti/emittenti titoli a garanzia, la Banca analizzava la granularità dell'ammontare delle garanzie di tipo personale e delle garanzie reali finanziarie riconosciute nell'ambito del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte, facendo riferimento, rispettivamente, ai garanti e agli emittenti dei titoli.

La valutazione del rischio in esame si basava, quindi, sulla rilevazione quantitativa del fenomeno precedentemente esposto e sul connesso confronto tra il grado di concentrazione del portafoglio prima dell'applicazione delle tecniche di CRM e quello successivo al riconoscimento delle predette tecniche.

RISCHIO DI CONTROPARTE

Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

La gestione e il controllo del rischio di controparte si collocavano nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca, articolato e formalizzato nella specifica normativa interna.

La gestione del suddetto rischio si basava sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari, la cui definizione poggia sulla distinzione tra "controparti di riferimento" e "controparti accettate";
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- definizione nelle deleghe di specifici limiti operativi.

In particolare, l'operatività con nuove controparti, sulla base di quanto previsto dal Regolamento del processo finanza e dalle relative disposizioni attuative, nonché dai limiti operativi definiti per la gestione del rischio di controparte, era demandata al Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale sentita l'Area Finanza. Pertanto, preventivamente all'inserimento in procedura titoli dell'operazione, l'Area Finanza verificava che la controparte fosse compresa tra quelle previste e ammesse e che l'importo e la natura dell'operazione rientrasse nei limiti operativi definiti. In caso negativo, l'Area Finanza, dopo aver effettuato le opportune valutazioni con il supporto delle altre unità organizzative competenti, proponeva al Direttore Generale la nuova controparte o l'operazione in deroga, il quale, a seconda dei casi e in base alle deleghe definite, procedeva a concedere l'autorizzazione o a richiederla al Consiglio.

La Banca, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, aveva adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e le operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca aveva adottato il metodo semplificato.

Nel rispetto del nuovo *framework* prudenziale applicato dal 1° gennaio 2014, la Banca stimava il requisito aggiuntivo sul rischio di controparte inerente l'aggiustamento della valutazione del credito (CVA) applicabile all'operatività in derivati OTC, sulla base della metodologia standardizzata di cui all'articolo 384 del CRR.

RISCHI DI MERCATO, DI REGOLAMENTO E DI CONCENTRAZIONE

I rischi di mercato riguardano i rischi generati dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Si declinano in:

- **Rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con la situazione dei soggetti emittenti.
- **Rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con l'andamento dei tassi di interesse di mercato (fattore di rischio che insiste sul valore corrente di tali strumenti).
- **Rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza**, che comprende due componenti:
 - "rischio generico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato della generalità dei titoli di capitale;
 - "rischio specifico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di un determinato titolo di capitale dovute a fattori connessi con la situazione del soggetto emittente.
- **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato.
- **Rischio di cambio** ossia il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca (indipendentemente dal portafoglio di allocazione) sull'intero bilancio.

Il **rischio di regolamento** configura il rischio di incorrere in perdite derivanti dal mancato regolamento, da parte della controparte, di transazioni scadute su titoli, valute e merci, ivi incluse quelle rappresentate da contratti derivati, sia del portafoglio bancario sia di quello di negoziazione a fini di vigilanza. Sono escluse le operazioni pronti contro termine e le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito.

Il **rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione** è collegato alla possibilità che l'insolvenza di un solo grande prestatore di credito o di diversi prestatori tra loro collegati possa determinare perdite tali da compromettere la stabilità della banca creditrice. Per tale ragione le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di "grandi esposizioni" prescrivono un limite quantitativo inderogabile, espresso in percentuale del capitale ammissibile, per le posizioni di rischio nei confronti di singoli "clienti" o "gruppi di clienti connessi". Eventuali debordi rispetto a tale limite sono consentiti nel solo caso in cui si riferiscano a posizione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e purché siano soddisfatti specifici requisiti patrimoniali aggiuntivi.

Si evidenzia che, anche in funzione dei vincoli operativi di riferimento, la Banca non era esposta al rischio di opzione e al rischio di posizione in merci.

La Banca non era tenuta al rispetto dei requisiti per il rischio di mercato poiché il "portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza" (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) risultava di norma inferiore al 5% del totale dell'attivo e in ogni caso non superiore a 15 milioni di euro. Ciò nonostante la Banca aveva scelto di segnalare il requisito patrimoniale per il rischio di mercato, provvedendo alla sua determinazione applicando la metodologia standardizzata. Tale metodologia prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi di mercato.

Più nello specifico, per quanto riguarda la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del **rischio di posizione sul portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza** la Banca aveva deliberato l'applicazione delle seguenti metodologie:

- **Rischio di posizione generico sui titoli di debito**: utilizzo del metodo basato sulla scadenza. Tale metodo prevede il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per valuta, in fasce temporali di vita residua o di riprezzamento del tasso di interesse; la successiva compensazione delle posizioni così allocate per emissione, fascia temporale e gruppi di fasce temporali; il calcolo del requisito come somma dei valori delle posizioni residue e delle posizioni ponderate compensate.

- **Rischio di posizione specifico su titoli di debito:** le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza erano attribuite alla corretta categoria emittenti (emittenti a ponderazione nulla, emittenti qualificati, emittenti non qualificati, emittenti ad alto rischio). Il requisito patrimoniale per ciascuna categoria era ottenuto dal prodotto tra il rispettivo coefficiente di ponderazione e l'8%. Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico si applicava alla somma in valore assoluto delle posizioni nette ponderate lunghe e corte.
- **Rischio di posizione sui titoli di capitale:** il requisito patrimoniale era determinato come somma del requisito generico (pari all'8% della posizione generale netta) e del requisito specifico (pari all' 8% della posizione generale lorda). Ai fini del calcolo del rischio di posizione su titoli di capitale, erano prese in considerazione tutte le posizioni del "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" relative ad azioni nonché ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari.
- **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R.:** applicazione del metodo residuale che prevede la determinazione del requisito patrimoniale in misura pari al 32% del valore corrente delle quote detenute nel "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza".

Relativamente al **rischio di cambio sull'intero bilancio**, la Banca era sottoposta al rispetto del vincolo del contenimento della posizione netta aperta in cambi entro il 2% dei fondi propri³ e, pertanto, risultava esclusa dall'applicazione della disciplina inerente (Cfr. Circ. 285/13).

Con riferimento al **rischio di regolamento**, l'esposizione al rischio delle transazioni scadute e non regolate:

- del tipo "con regolamento contestuale" (DVP) si ragguaglia alla differenza, se positiva, fra il prezzo a termine contrattuale da versare/ricevere e il "fair value" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute oggetto di compravendita da ricevere/consegnare;
- del tipo "con regolamento non contestuale" (non DVP) è pari al corrispettivo versato ovvero al "fair value" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute consegnate.

Per le transazioni "con regolamento contestuale" il requisito patrimoniale era determinato applicando all'esposizione al rischio un fattore di ponderazione crescente in funzione del numero di giorni lavorativi successivi alla data di regolamento. Per le transazioni del tipo "con regolamento non contestuale":

- nel periodo compreso tra la "prima data contrattuale di regolamento" e il quarto giorno lavorativo successivo alla "seconda data contrattuale di regolamento" il requisito patrimoniale era determinato nell'ambito del rischio di credito, applicando al valore dell'esposizione creditizia, ponderato secondo i pertinenti fattori di ponderazione, il coefficiente patrimoniale dell'8%;
- dopo la seconda data contrattuale di regolamento il valore dell'esposizione al rischio, aumentato dell'eventuale differenza positiva tra il "fair value" del sottostante e il prezzo, era ponderato al 1250% o interamente dedotto dal capitale primario di classe 1.

La Banca accompagnava all'osservanza delle regole prudenziali specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

I presidi del rischio di mercato che erano stati definiti dal **Consiglio di Amministrazione** si basavano sui seguenti principali elementi:

- definizione degli obiettivi di rischio/rendimento;
- declinazione della propensione al rischio (definita in termini di limiti operativi nei portafogli della finanza con riferimento ai diversi aspetti gestionali, contabili e di vigilanza; ad es. limiti di VaR e *Stop Loss*, limiti per emittente e rating);
- individuazione delle tipologie di strumenti finanziari negoziabili e previsione di limiti all'esposizione per le tipologie ammesse;
- *outsourcing* di parte del portafoglio di proprietà;
- articolazione delle deleghe;

³ Cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche circolare n. 229 del 21 aprile 1999: "Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non assumono posizioni speculative. Le banche detengono la propria "posizione netta aperta in cambi" entro il 2% dei fondi propri. Esse possono offrire contratti a termine (su titoli e valute) e altri prodotti derivati purché tali operazioni realizzino una copertura di rischi connessi ad altre attività"

- definizione dell'importo minimo degli strumenti finanziari a ponderazione zero da detenere in termini percentuali sulle attività di rischio risultanti dall'ultima segnalazione di vigilanza.

Al fine di gestire e monitorare le esposizioni ai rischi di mercato assunte nell'ambito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca aveva definito nel proprio Regolamento del processo finanzia e nelle sottostanti disposizioni attuative i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte. Ciò allo scopo di assicurare la regolare e ordinata esecuzione dell'attività sui mercati finanziari, nell'ambito del profilo rischio/rendimento delineato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dichiarato dalla clientela e di mantenere un corretto mix di strumenti volto al bilanciamento dei flussi di liquidità.

In tale ambito, l'Area Finanza aveva il compito di valutare le opportunità offerte dal mercato e di gestire il portafoglio degli strumenti finanziari in linea con l'orientamento strategico e la politica di gestione del rischio definita dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, individuava gli strumenti da negoziare ed effettuava l'operazione di acquisto/vendita coerentemente con la strategia che desiderava realizzare (investimento o copertura) e nel rispetto dei limiti e delle deleghe assegnate.

Rientrava inoltre nelle responsabilità dell'Area Finanza, il monitoraggio dell'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari e della verifica del rispetto dei limiti operativi e/o degli obiettivi di rischio/rendimento definiti, procedendo, se opportuno, all'adeguamento della struttura e della composizione del portafoglio di proprietà. Erano, infine, in capo a tale Area i relativi controlli di linea.

Per il monitoraggio e controllo dei rischi di mercato venivano prodotti con periodicità stabilita flussi informativi verso gli organi aziendali e le unità organizzative coinvolte, attinenti specifici fenomeni da monitorare e le grandezze aggregate relative alla composizione del portafoglio di negoziazione della Banca.

RISCHIO OPERATIVO

E' il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Il rischio operativo include anche quello legale, mentre non considera quello reputazionale e strategico. In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all'esecuzione, consegna e gestione dei processi. Nell'ambito dei rischi operativi risultano significative le seguenti sottocategorie di rischio, enucleate dalle stesse disposizioni di vigilanza:

- il rischio informatico ossia il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (Information and Communication Technology – ICT);
- il rischio di esternalizzazione ossia legato alla scelta di esternalizzare a terzi fornitori lo svolgimento di una o più attività aziendali.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca applicava il metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*). Per approfondimenti sulla metodologia in esame si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola 16 - Rischio operativo.

Nella gestione e controllo del rischio erano coinvolte differenti unità organizzative, ciascuna delle quali destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività nelle quali il rischio in argomento si poteva manifestare.

Tra queste, la *Funzione risk management* era responsabile dell'analisi e valutazione dell'esposizione al rischio e dei relativi profili di manifestazione, nel rispetto delle modalità operative di competenza. Oltre alla misurazione con il metodo sopra richiamato ai fini della gestione e del controllo del rischio operativo, la Funzione monitorava l'esposizione a determinati profili di insorgenza attraverso l'analisi di un insieme di indicatori.

La *Funzione di revisione interna*, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, effettuava sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche.

Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assumeva, infine rilievo la *Funzione di conformità e antiriciclaggio*, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che forniva un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di norme interne (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina) o esterne (leggi o regolamenti), incluse quelle in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Ai fini del governo dei rischi operativi avevano rilievo anche i presidi sui processi di esternalizzazione di funzioni aziendali che includevano il mantenimento della capacità e delle competenze necessarie, da un lato, a controllare l'operato del fornitore, dall'altro, all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate. Al riguardo, si deve considerare che la Banca si avvaleva, in via prevalente, dei servizi offerti da società/enti appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo, costituite e operanti nella logica di servizio prevalente - quando non esclusivo - alle BCC-CR, e in grado perciò di offrire soluzioni mirate, coerenti con le caratteristiche delle stesse. Queste circostanze costituivano una mitigazione dei rischi assunti nell'esternalizzazione. Ciò premesso, la Banca aveva provveduto ad attivare processi di ricontrattualizzazione dei servizi esternalizzati al fine di rinforzare le protezioni legali contro disservizi o altre violazioni di contratto ed aveva attivato forme di controllo più pregnanti, anche basate sulla previsione di flussi informativi dedicati.

Alla data del 31.12.2015 la revisione degli accordi di esternalizzazione per assicurarne l'aderenza ai requisiti imposti dalla disciplina applicabile era avvenuta solo in parte. In tale ambito e con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, la definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza), era in corso l'attività per la definizione dei livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità, e per la previsione contrattuale, tra l'altro, (i) del diritto di accesso, per l'Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) della presenza di specifiche clausole risolutive per porre fine all'accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al Fornitore di garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.

Anche con riguardo all'esternalizzazione di componenti critiche del sistema informativo erano in corso di revisione i riferimenti contrattuali alla luce degli ulteriori obblighi a carico del fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.

Con riguardo, all'esternalizzazione del contante, la Banca aveva provveduto ad attivare tutti i presidi specifici richiesti dalla normativa di riferimento, legati alla particolare operatività.

Allo scopo di mantenere internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi, la Banca aveva provveduto a designare all'interno della propria organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate, dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo dei livelli di servizio prestati dagli *outsourcer* e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell'informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l'andamento delle funzioni esternalizzate.

Rientrava tra i presidi a mitigazione dei rischi operativi anche l'adozione del "Piano di Continuità Operativa" volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che avrebbero potuto inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si era provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE – PORTAFOGLIO BANCARIO

Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse su posizioni del portafoglio bancario, si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola 11 - Esposizione al rischio di tasso di interesse.

RISCHIO DI LIQUIDITA'

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*Funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*Asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni.

Il *funding liquidity risk*, a sua volta, può essere distinto tra: (i) *mismatching liquidity risk*, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio e (ii) *contingency liquidity risk*, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Banca. L'identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- l'analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie, nonché delle operazioni fuori bilancio;
- l'individuazione:
 - o delle poste che non presentano una scadenza definita (poste "a vista e a revoca");
 - o degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono modificare l'entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
 - o degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell'andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati).
- l'analisi del livello di *seniority* degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della Banca poteva originare erano rappresentati principalmente dai processi della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

A fronte di tale rischio, la Banca aveva adottato un sistema di governo e gestione dello stesso che, in conformità alla regolamentazione prudenziale in materia, mirava a:

- disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi;
- finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Banca aveva approvato la "*Policy per il governo e la gestione del rischio di liquidità*", documento nel quale erano definite le responsabilità, i processi, gli obiettivi di rischio e le correlate soglie di tolleranza, i limiti all'esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché gli strumenti per la gestione del rischio stesso, in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità.

La gestione operativa della liquidità della Banca era affidata all'Area Finanza che vi provvedeva, in collaborazione con l'Area Amministrativa, tenendo conto dei fabbisogni e delle disponibilità di liquidità previste e stimate nei successivi 7 giorni, sulla base delle evidenze della procedura CRG di Iccrea Banca e degli afflussi e deflussi comunicati dalle altre unità organizzative (ad es. per mutui da erogare o bonifici di importo rilevante prenotati), che venivano censiti in un apposito "scadenziario".

Erano inoltre stati definiti degli ulteriori presidi organizzativi del rischio di liquidità sia in termini di controlli di linea, sia come attività in capo alle funzioni di controllo di II e III livello. In particolare, il controllo di II livello del rischio di liquidità era di competenza della Funzione *Risk Management* ed era finalizzato a verificare la disponibilità di un ammontare di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine e la diversificazione delle fonti di finanziamento, nonché, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.

La Banca aveva strutturato il presidio della liquidità operativa di breve periodo (fino 12 mesi) su due livelli:

- il primo livello prevedeva il presidio giornaliero della posizione di tesoreria, come sopra descritto affidato all'Area Finanza e svolto facendo ricorso allo strumento dello scadenziario settimanale;
- il secondo livello prevedeva il presidio mensile della complessiva posizione di liquidità operativa, affidato alla Funzione di Risk Management e basato sul monitoraggio di una serie di indicatori rilevanti per la sorveglianza del rischio.

Relativamente a questo secondo punto, i principali elementi monitorati erano i seguenti:

- l'LCR (*Liquidity Coverage Ratio*) costituito dal rapporto fra le attività liquide e i flussi di cassa netti calcolati in condizioni di stress. La fonte informativa per la sorveglianza di detto indicatore era rappresentata dai report sulla liquidità prodotti mensilmente dalla Federazione Veneta delle Bcc/Cra, i quali ne determinavano il valore sulla base delle segnalazione di vigilanza, salvo alcune voci determinate convenzionalmente secondo le linee guida elaborate dai gruppi tecnici interfederali;
- la *Maturity Ladder* ovvero gli sbilanci tra afflussi e deflussi infraperiodali e cumulati sull'orizzonte di 12 mesi generati da tutte le poste di bilancio e fuori bilancio, inclusi i flussi stimati tenuto conto di uno scenario di moderata tensione. A tal fine, la Banca faceva riferimento al "report liquidità" fornito da Cassa Centrale Banca, nell'ambito del servizio consulenza direzionale, alimentato mensilmente con dati estratti dal sistema informativo gestionale;
- la concentrazione della raccolta per singole controparti (peso delle prime n posizioni sul totale) e per forme tecniche (rapporto tra ammontare delle obbligazioni in scadenza e totale dei medesimi strumenti in circolazione) e scadenza, utilizzando allo scopo entrambe le fonti sopra indicate;
- l'incidenza della somma dei depositi interbancari passivi e dell'ammontare utilizzato delle linee di credito interbancarie ricevute (non garantite) rispetto al totale della raccolta diretta.

L'esposizione della Banca a flussi di cassa in uscita inattesi riguardava principalmente:

- le poste del passivo che non presentavano una scadenza definita (in primis conti correnti passivi e depositi liberi);
- le passività a scadenza (certificati di deposito, depositi vincolati) che, su richiesta del depositante, potevano essere rimborsate anticipatamente;
- le obbligazioni di propria emissione, per le quali la banca, al fine di garantirne la liquidità sul mercato, aveva adottato specifiche regole interne per il riacquisto;
- i margini disponibili sulle linee di credito concesse.

Al fine di valutare la propria vulnerabilità a situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, periodicamente erano condotte delle prove di stress in termini di analisi di sensitività e di scenario. Le analisi di scenario, sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa e delle linee guida di vigilanza, venivano condotte facendo riferimento a tre contesti di crisi di liquidità: due di origine esterna o sistemiche, una relativa all'ipotesi di recessione economica e l'altra al crollo della fiducia tra banche, ed uno relativo alla banca, riconducibile alla caduta della reputazione. Le analisi di sensitività invece consistevano nello stressare singole variabili dei modelli di analisi per coglierne la rilevanza dell'impatto sull'indicatore o sulla grandezza oggetto di monitoraggio. I risultati di tali test fornivano un supporto anche per la: (i) valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del Piano di emergenza (vedi infra).

Per la misurazione e il monitoraggio della liquidità strutturale la Banca monitorava:

- l'NSFR (*Net Stable Funding Ratio*), dato dal rapporto tra le fonti di finanziamento e le attività che richiedono finanziamento, opportunamente ponderate in relazione alla loro livello di "stabilità", come calcolato da Cassa Centrale Banca nell'ambito della già richiamata reportistica sulla liquidità;
- le durate medie e le masse di impieghi a clientela, raccolta da clientela a scadenza e mezzi patrimoniali disponibili, al fine di poter valutare la coerenza e la sostenibilità nel tempo della struttura finanziaria della Banca.

Le risultanze delle analisi effettuate venivano periodicamente comunicate al Consiglio di Amministrazione attraverso l'esame dei report dell'Area Finanza e della Funzione *Risk Management*.

Per governare le potenziali situazioni di crisi di liquidità, la Banca aveva definito una serie di "indicatori di pre-allarme" di crisi specifica e sistemica, ossia un insieme di rilevazioni di natura qualitativa e quantitativa utili per l'individuazione di segnali che evidenziassero un potenziale incremento dell'esposizione al rischio di liquidità. Tali indicatori rappresentavano, unitamente ai risultati derivanti dalla misurazione del rischio di liquidità, un elemento informativo fondamentale per l'attivazione delle misure di attenuazione del rischio di liquidità previste dal "Piano di emergenza" (*"Contingency Funding Plan"*, CFP). Quest'ultimo era costituito dall'insieme delle procedure organizzative ed operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFP della Banca erano quindi definiti gli stati di non ordinaria operatività ed i processi e gli strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e

delle unità organizzative aziendali coinvolti, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).

La Banca nel 2015 ha mantenuto riserve di liquidità sufficienti a coprire i fabbisogni attesi sull'orizzonte mensile, grazie all'alta qualità dei propri asset, costituiti prevalentemente da strumenti finanziari liquidi ed *eligible* per operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema. L'autosufficienza della Banca risultava per contro meno robusta negli scenari di stress.

La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopraccitate caratteristiche, le linee di credito e i finanziamenti collateralizzati attivati con Cassa Centrale Banca per soddisfare inattese esigenze di liquidità, nonché i limiti operativi rappresentavano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

Al 31 dicembre 2015 la Banca presentava un LCR pari al 164,11 e un NSFR del 157,97%

RISCHIO STRATEGICO

Costituisce il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Banca presidiava il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvedeva a definire obiettivi ritenuti coerenti e sostenibili rispetto alla propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione;
- nel processo di controllo direzionale, effettuava un periodico monitoraggio dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti.

RISCHIO DI REPUTAZIONE

E' definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.

La Banca era consapevole delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione e pertanto aveva incentrato gli approfondimenti per la definizione dei presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo:

- per la promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;
- per la corretta ed adeguata gestione delle relazioni con tutti i portatori di interesse;
- per lo sviluppo ed il mantenimento di idonei sistemi di gestione e contenimento del rischio.

In tale ambito, la Funzione di Conformità e Antiriciclaggio contribuiva:

- a garantire la comunicazione e la condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori,
- la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela,
- la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla relazione con la clientela,
- l'adeguata gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A quanto sopra, si deve aggiungere che l'appartenenza al network cooperativo e la condivisione dei presidi di carattere istituzionale ed organizzativo della "rete" svolgevano un'ulteriore funzione di mitigazione del rischio in parola, in virtù dei meccanismi di salvaguardia attraverso i quali il Credito Cooperativo si tutela da fenomeni isolati che potrebbero indurre conseguenze di natura reputazionale per le banche associate. Nel novero di tali presidi risaltano alcune prassi operative e meccanismi di garanzia e mutualismo che il Credito Cooperativo ha elaborato ispirandosi al proprio sistema valoriale e che trovano applicazione su scala nazionale, quali segnatamente:

- il disegno e la realizzazione dei prodotti offerti alla clientela attraverso il ruolo specialistico affidato a riconosciuti centri di competenza attivi su scala nazionale;

- la tutela e la valorizzazione del marchio di categoria, attraverso le strutture associative nazionali e locali che determinano, promuovono e monitorano le appropriate modalità di utilizzo dello stesso;
- la garanzia che assiste diverse forme di raccolta, a breve e medio/lungo termine, attraverso i Fondi di Tutela dei Depositanti e degli Obbligazionisti, il cui ruolo contribuisce a mantenere elevata la fiducia presso la clientela che deposita il proprio contante e che sottoscrive le emissioni di titoli della Banca;
- la capacità di intervento a presidio della stabilità e solidità patrimoniale del Sistema del Credito Cooperativo.

RISCHIO RESIDUO

E' rappresentato dal rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto. Ai fini della relativa valutazione la Banca teneva conto:

- a. della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo;
- b. della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo di acquisizione e gestione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- c. degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Banca aveva attivato specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumevano rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali.

RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA

Rappresenta il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la Banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. Ai fini della valutazione, si tiene conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

In particolare, la Banca monitorava con frequenza trimestrale l'indicatore "Leverage ratio", disciplinato dall'articolo 429 del regolamento CRR, calcolato come rapporto tra il capitale della banca e l'esposizione complessiva della banca ed espresso in percentuale. Ai fini del calcolo della leva finanziaria, come capitale si considerava il capitale di classe 1, mentre al denominatore del rapporto le attività per cassa, le esposizioni fuori bilancio, gli strumenti derivati, le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

RISCHIO PAESE

E' il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

La Banca aveva valutato l'esposizione al rischio paese come molto bassa, considerato che l'ammontare delle esposizioni verso controparti non residenti in Italia rappresentava una percentuale degli impieghi prossima allo zero e che tali esposizioni riguardavano prevalentemente paesi europei o a basso rischio politico.

Limitatamente alle esposizioni verso amministrazioni centrali, la Banca valutava altresì il rischio sovrano in termini di potenziali perdite connesse alla diminuzione del valore degli strumenti finanziari detenuti derivanti da variazioni negative del merito creditizio del paese emittente, prescindendo dal default dello stesso.

Considerato che l'investimento in titoli di debito emessi da governi centrali era rilevante e presentava una incidenza sul portafoglio di proprietà superiore alle medie di sistema, e che aggiuntivamente la sensibilità del *fair value* di tali strumenti alle variazioni del *country credit spread* risultava elevata, l'esposizione al rischio sovrano era stata valutata come medio-alta.

RISCHIO DI TRASFERIMENTO

A fronte di una esposizione nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, è il rischio di subire perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione.

Detto rischio era stato valutato dalla Banca come molto basso, in considerazione della modesta rilevanza dei finanziamenti erogati a clienti operanti con l'estero, del fatto che la totalità dei finanziamenti import/export erano accordati in euro, e infine che il controllo sui bonifici in entrata denominati in valuta diversa dall'euro aveva fatto emergere una casistica irrilevante per numero ed importo.

RISCHIO BASE

Nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche.

Considerato che la Banca, pur calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, non effettuava la compensazione:

- di posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice,
- di posizioni opposte in future su indici azionari, diverse relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe, detto rischio era stato valutato come non rilevante per la Banca.

RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI

Si tratta del rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizioni a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per i depositanti e per i soci.

La Banca aveva disciplinato, attraverso appositi riferimenti normativi interni, i limiti prudenziali e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni.

In tale ambito aveva provveduto alla definizione del proprio livello di propensione al rischio in termini di misura massima accettabile delle attività di rischio verso soggetti collegati, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati, nonché alla definizione di una soglia di allerta rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti dei soggetti collegati, superata la quale l'assunzione di nuove attività di rischio verso soggetti collegati avrebbe dovuto essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione del rischio prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati.

Tali riferimenti sono stati integrati, nelle politiche assunte, con assetti organizzativi e controlli interni volti a individuare ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, accurato censimento dei soggetti collegati, monitoraggio dell'andamento delle relative esposizioni e del costante rispetto dei limiti, corretta e completa applicazione delle procedure deliberative definite.

Nei casi di superamento dei limiti prudenziali per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, si sarebbe tenuto conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

RISCHIO DERIVANTE DA INVESTIMENTI PARTECIPATIVI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

È il rischio conseguente ad un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie: la disciplina prudenziale mira a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e la corretta gestione dei conflitti di interesse derivante da tali investimenti, conformemente al criterio della sana e prudente gestione, mediante la fissazione di limiti prudenziali e l'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni.

Coerentemente al principio di proporzionalità e al fine di dare attuazione agli obiettivi normativi, la Banca aveva formalizzato le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e di classificazione degli investimenti indiretti in *equity*", in cui aveva definito le tipologie di partecipazioni in imprese non finanziarie detenibili.

In proposito, si precisa che la Banca deteneva, con finalità non speculativa, quasi esclusivamente partecipazioni in organismi ed enti di categoria. Il valore complessivo di tali strumenti era marginale rispetto al complesso delle attività finanziarie detenute. Non si configuravano inoltre situazioni di investimenti indiretti in *equity* e le azioni detenute per scopi di investimento erano immesse nel portafoglio di negoziazione e, in prevalenza, affidate in gestione agli istituti centrali di categoria, rappresentando una percentuale molto contenuta dello stesso portafoglio.

Alla prevenzione e corretta gestione dei potenziali conflitti di interesse concorrevano le disposizioni adottate dalla Banca in materia di operazioni con soggetti collegati, le procedure e le politiche adottate ai fini MIFID, le disposizioni interne ai fini dell'applicazione dell'art.136 del TUB.

TAVOLA 1 - SISTEMI di GOVERNANCE - (ART. 435 (2) CRR – Circ. 285/13 Titolo IV, Cap.1, Sez. VII)

Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca:

- era una società cooperativa a mutualità prevalente, aderente alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo e, per il tramite di questa, alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, nonché ad altri Enti ed Organismi del Sistema del Credito Cooperativo (tra i quali il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo), i quali formano un *network* operativo;
- osservava il principio cooperativistico del voto capitaro, in quanto ogni socio poteva esprimere in assemblea un solo voto, qualunque fosse il numero delle azioni dallo stesso possedute;
- adottava il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con un Consiglio di amministrazione - quale organo con funzioni di supervisione strategica e di gestione, quest'ultima assolta con il supporto e la partecipazione del Direttore generale - e un Collegio sindacale, posto al vertice del sistema dei controlli interni.

La Banca non era tenuta a redigere il "Progetto di Governo Societario" in quanto la stessa aveva adottato lo Statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria, vagliato dalla Banca d'Italia.

Le regole di governo societario erano contenute, oltre che nello Statuto sociale, nel Regolamento dei flussi informativi da/verso/tra gli Organi sociali.

La Banca effettuava inoltre annualmente il processo di autovalutazione degli Organi sociali, prendendo in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.

Categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia

La categoria di appartenenza viene identificata in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della Banca. Ed invero, le Disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie, e cioè:

- a) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- b) banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi e i 30 miliardi di euro;
- c) banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

Banca Atestina rientrava nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo era inferiore a 3,5 miliardi di euro e non sussistevano altri elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore.

Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni

Ai sensi dello Statuto della Banca, il Consiglio di Amministrazione poteva essere composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 amministratori. Gli amministratori, sempre rieleggibili, duravano in carica tre esercizi scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In relazione all'operazione di fusione per incorporazione in Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, perfezionatasi a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli Organi sociali di Banca Atestina sono cessati al 31 dicembre 2015, mentre il loro mandato triennale si sarebbe concluso nell'esercizio 2018 essendo stati nominati dall'Assemblea dei soci del 3 maggio 2015.

La richiamata Assemblea aveva provveduto all'elezione delle nuove cariche sociali confermando il numero degli amministratori in 9 e dei sindaci in 3 effettivi più 2 supplenti. Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Banca risultava dunque essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica

Considerato che, come sopra indicato, gli Organi sociali di Banca Atestina sono decaduti il 31 dicembre 2015, in relazione all'intervenuta incorporazione nella Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, si omette di fornire nel seguito il dettaglio della composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

Ai sensi dello Statuto sociale tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione risultavano essere in possesso del requisito di indipendenza. Al suo interno il Consiglio aveva designato un amministratore incaricato di intervenire nel processo deliberativo riguardante le operazioni con soggetti collegati.

Numero dei consiglieri espressione delle minoranze

In ragione della forma di cooperativa a mutualità prevalente, della composizione della base sociale, nonché dell'assetto statutario adottato, nel Consiglio di Amministrazione non vi erano consiglieri espressione di minoranze.

Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti

Considerato che gli Organi sociali di Banca Atestina sono decaduti il 31 dicembre 2015 in ragione dell'incorporazione nella Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, si omette di fornire nel seguito il dettaglio delle cariche ricoperte in altri enti e società dagli esponenti aziendali.

Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze

All'interno del Consiglio di Amministrazione non erano stati costituiti comitati endo-consiliari, né erano state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice.

Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali

Come anticipato, la Banca, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, aveva adottato un regolamento che disciplinava:

- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi sociali, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;
- individuazione delle funzioni tenute ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali;
- determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi;
- obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e i meccanismi previsti per assicurarne il rispetto.

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentivano la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Banca, dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa

La banca cui si applicano gli obblighi di informativa al pubblico è Banca Atestina di Credito Cooperativo società cooperativa, adempiuti da Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi società cooperativa in qualità di banca incorporante.

TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492)

INFORMATIVA QUALITATIVA

I fondi propri sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della nuova disciplina sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 63/2013 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell'ABE, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea.

I fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive, conformemente ai requisiti in proposito definiti dalle norme applicabili, devono essere nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei fondi propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2 – T2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 - CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Relativamente a questi ultimi si fa presente che, in sede di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, la Banca d'Italia ha fissato per le banche il termine del 31 gennaio 2014 per l'eventuale esercizio della deroga concernente l'esclusione temporanea dal CET1 delle riserve da valutazione positive e negative a fronte dei titoli, detenuti dalle banche nel portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, emessi dalle Amministrazioni centrali. Tale deroga si applicherà sino a che la Commissione Europea non abbia adottato, conformemente al regolamento (UE) n. 1606/2002, lo specifico regolamento di omologazione dell'IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39. La Banca si era avvalsa della citata facoltà, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

La nuova disciplina di vigilanza sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali è anche oggetto di un regime transitorio, il quale prevede in particolare:

- l'introduzione graduale (*“phase-in”*) di alcune di tali nuove regole lungo un periodo generalmente di 4 anni (2014-2017);
- regole di *“grandfathering”* che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti autorità di vigilanza nazionali.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di classe 2.

Capitale primario di classe 1 (CET 1)

Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale,
- sovrapprezzi di emissione,
- riserve di utili e di capitale,
- riserve da valutazione,

- “filtri prudenziali”, quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (cash flow hedge), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al 1250% che la Banca ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalle variazioni del proprio merito creditizio (passività in *fair value option* e derivati passivi);
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal “regime transitorio”, riepilogati nel prosieguo.

Le azioni che costituiscono il capitale versato devono soddisfare, ai fini della computabilità nel CET 1, le seguenti condizioni:

- a) essere emesse direttamente dalla banca;
- b) essere versate e il loro acquisto non dev'essere finanziato dalla banca, né direttamente né indirettamente;
- c) essere classificate in bilancio come capitale;
- d) essere indicate chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale della banca;
- e) essere prive di scadenza;
- f) non poter essere rimborsate, salvo che in caso di liquidazione della banca, di acquisto di azioni o di riduzione del capitale sociale o di rimborso previa autorizzazione della Banca d'Italia. Con specifico riguardo alle azioni emesse da banche cooperative e all'ipotesi di rimborso, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
 - salvo che nel caso di divieto imposto dalla normativa nazionale, la banca può rifiutare il rimborso;
 - se la normativa nazionale vieta alla banca di rifiutare il rimborso, le disposizioni statutarie consentono alla banca di differire il rimborso o di limitarne la misura. La misura di tale limitazione deve poter essere decisa dalla banca, tenendo conto della propria situazione prudenziale e, in particolare, della complessiva situazione economica, patrimoniale e di liquidità nonché dell'esigenza di rispettare i requisiti patrimoniali obbligatori sui rischi, gli eventuali requisiti patrimoniali specifici e il requisito combinato di riserva di capitale. Le predette disposizioni non precludono la possibilità per la Banca d'Italia di limitare ulteriormente il rimborso secondo quanto previsto dall'articolo 78, par. 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - il rifiuto o la limitazione del rimborso non costituiscono un caso di insolvenza della banca;
- g) non attribuire privilegi nel pagamento dei dividendi e preverne limiti nell'ammontare dei dividendi - in quanto applicabili⁴- in egual misura a tutte le azioni in modo da non creare privilegi fra le eventuali diverse categorie di azioni;
- h) pagare i dividendi esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o sulle riserve distribuibili;
- i) non comportare a carico della banca l'obbligo di pagare dividendi né costituire, in caso di mancato pagamento di dividendi, un'ipotesi di insolvenza della banca;
- j) assorbire le perdite della banca nella medesima misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 (riserve);
- k) essere subordinate a tutti gli altri diritti o crediti dei terzi verso la banca nel caso di sua liquidazione;
- l) conferire ai loro possessori, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato, un diritto o credito sulle attività residue della banca limitato al valore nominale degli strumenti;
- m) non essere protetti, né formare oggetto di una garanzia che aumenti il rango del diritto o credito da parte della banca o sue filiazioni; l'impresa madre della banca o sue filiazioni; la società di partecipazione finanziaria madre o sue filiazioni; la società di partecipazioni mista o sue filiazioni; qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti precedenti;

⁴ Con riferimento agli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi, è ammissibile un massimale o una limitazione del livello massimo delle distribuzioni, purché tale massimale o limitazione siano stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell'ente.

- n) non essere oggetto di alcun accordo contrattuale o di altro tipo che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.

Si evidenzia che con riguardo alle banche di credito cooperativo, il CRR ammette la computabilità di strumenti di capitale che non attribuiscono al possessore diritti di voto, a condizione che:

- i. in caso di insolvenza o di liquidazione della banca, il diritto del possessore di tali strumenti sia proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata dagli strumenti senza diritto di voto, e che
- ii. in tutti gli altri casi, tali strumenti siano considerati strumenti del capitale primario di classe 1 (ossia rispettino i requisiti illustrati alle lettere a)-n).

Lo Statuto sociale della Banca non prevedeva la possibilità di emettere azioni che non attribuissero al possessore diritti di voto.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT 1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.

Tale aggregato non rilevava per la Banca, in quanto la stessa non aveva emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentissero l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

Gli strumenti di capitale rientrano nel calcolo del capitale aggiuntivo di classe 1 quando il contratto prevede, in particolare, che:

- sono perpetui e non prevedono incentivi al rimborso da parte della banca;
- sono subordinati agli strumenti di “capitale di classe 2” nel caso di insolvenza o di liquidazione della banca;
- le eventuali opzioni call o di rimborso anticipato previste dalle disposizioni che regolano gli strumenti possono essere esercitate solo dalla banca;
- possono essere rimborsati o riacquistati non prima di cinque anni dalla data di emissione, previa autorizzazione della Banca d'Italia e a condizione di essere sostituiti da altri strumenti patrimoniali di qualità uguale o superiore e a condizioni sostenibili per la capacità di reddito della banca oppure se la sua dotazione patrimoniale eccede, del margine valutato necessario dalla Banca d'Italia, i requisiti patrimoniali complessivi e il requisito combinato di riserva di capitale. Il rimborso o il riacquisto prima di cinque anni dalla data di emissione può avvenire solo se sono soddisfatte le precedenti condizioni e se si registrano imprevedibili modifiche normative suscettibili di comportare l'esclusione o la diminuzione della loro valenza patrimoniale o imprevedibili e rilevanti variazioni del loro regime fiscale;
- non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che potranno essere rimborsati o riacquistati anticipatamente in casi diversi dall'insolvenza o dalla liquidazione della banca;
- gli interessi e i dividendi sono pagati esclusivamente a valere su elementi distribuibili, la loro misura non può essere modificata in relazione al merito creditizio della banca o della sua capogruppo, ne può essere annullato il pagamento in qualsiasi momento, per un periodo illimitato e su base non cumulativa senza che il mancato pagamento di dividendi costituisca un'ipotesi di insolvenza della banca;
- non comportano l'obbligo di pagare interessi o dividendi, se altri strumenti patrimoniali della banca corrispondono interessi o dividendi;
- se non sono pagati interessi o dividendi, ciò non comporta il divieto di corrispondere interessi o dividendi su altri strumenti patrimoniali;
- le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che al verificarsi di un evento attivatore il loro valore nominale si riduce in via temporanea o definitiva (anche con riferimento agli interessi o dividendi da pagare) oppure essi si convertono in strumenti del “capitale primario di classe 1” (azioni). Oltre a eventuali altre

fattispecie previste dalle disposizioni che regolano gli strumenti, un evento attivatore si verifica quando il coefficiente del “capitale primario di classe 1” della banca scende al di sotto del livello del 5,125% oppure del maggior livello stabilito dalle predette disposizioni. La riduzione del valore nominale o la conversione in strumenti del “capitale primario di classe 1” devono avvenire nella misura necessaria a ripristinare il coefficiente del 5,125% oppure, se minore, per l'intero valore nominale.

Capitale di classe 2 (T 2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”. Tale aggregato non rilevava per la Banca, in quanto la stessa non aveva emesso passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentissero l'inquadramento tra gli strumenti di Capitale di classe 2.

Per l'illustrazione delle principali caratteristiche degli strumenti di CET 1, AT 1 e T2 della Banca in essere alla data del 31 dicembre 2015 si fa rinvio alla tavola 3.2 della presente informativa, redatta in conformità allo schema previsto dal Regolamento (UE) n. 1423/2013.

Per ciò che attiene, invece, agli effetti connessi all'applicazione del regime transitorio sugli aggregati dei fondi propri della Banca, se ne riporta la sintetica composizione:

- a) gli effetti del regime transitorio sul CET1 della Banca ammontano complessivamente ad euro 16.752.870 e risultano così composti:
 - per euro 870.327 sono imputabili all'esclusione al 100% del saldo positivo delle riserve da valutazione su titoli emessi da Amministrazioni Centrali UE classificati nel portafoglio AFS (opzione di sterilizzazione delle riserve);
 - per euro 23.209 sono imputabili all'inclusione al 60% del saldo negativo delle riserve da valutazione su titoli classificati nel portafoglio AFS diversi da quelli emessi da Amministrazioni Centrali UE;
 - per euro 15.724.228 sono imputabili all'inclusione al 60% della perdita d'esercizio registrata;
 - per euro 1.460.694 sono imputabili all'inclusione al 60% delle attività fiscali differite basate sulla redditività futura e non rivenienti da differenze temporanee;
 - per euro 415.066 sono imputabili all'inclusione al 60% degli investimenti non significativi in strumenti di CET1 di altri soggetti del settore finanziario superiori alla soglia del 10%;
- b) gli effetti del regime transitorio sul AT1 della Banca ammontano complessivamente ad euro -15.954.970 e risultano così composti:
 - per euro 23.209 sono imputabili all'esclusione al 60% del saldo negativo delle riserve da valutazione su titoli classificati nel portafoglio AFS diversi da quelli emessi da Amministrazioni Centrali UE;
 - per euro 15.724.228 sono imputabili all'esclusione al 60% della perdita d'esercizio registrata;
 - per euro 207.533 sono imputabili all'esclusione del 50% degli investimenti non significativi in strumenti di CET1 di altri soggetti del settore finanziario superiori alla soglia del 10% considerati per il 60% del loro ammontare;
- c) gli effetti del regime transitorio sul T2 della Banca ammontano complessivamente ad euro 207.533 e risultano così composti:
 - per euro 207.533 sono imputabili all'esclusione del 50% degli investimenti non significativi in strumenti di CET1 di altri soggetti del settore finanziario superiori alla soglia del 10% considerati per il 60% del loro ammontare.

Si rappresenta, infine, che alla data del 31 dicembre 2015, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 285/2013, la Banca era tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti patrimoniali minimi:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%

- coefficiente di Capitale di classe 1 pari al 6%
- coefficiente di Fondi propri pari all'8%

In aggiunta ai coefficienti indicati, la Banca doveva detenere un ulteriore buffer di capitale rappresentato dalla riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer – CCB), la quale si compone di capitale primario di classe 1 e si ragguglia alla misura del 2,5% delle esposizioni ponderate per il rischio.

La somma dei requisiti regolamentari e della riserva aggiuntiva determina il livello di conservazione minimo del capitale richiesto alle Banche, che per il 2015 si attesta sulle soglie di seguito rappresentate:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 7%
- coefficiente di Capitale di classe 1 pari al 8,5%
- coefficiente di Fondi propri pari al 10,5%

Si fa presente che nell'esercizio 2015, Banca d'Italia ha comunicato l'avvio del procedimento (SREP) condotto ai sensi degli articoli 97 e seguenti della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) ed in conformità con quanto disposto dall'ABE nel documento "Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale" pubblicato il 19 dicembre 2014, relativamente all'imposizione di requisiti patrimoniali specifici aggiuntivi rispetto alle misure minime di capitale in precedenza richiamate.

Il citato articolo 97 della CRD IV stabilisce che Banca d'Italia debba periodicamente riesaminare l'organizzazione, le strategie, i processi e le metodologie che le banche vigilate mettono in atto per fronteggiare il complesso dei rischi a cui sono esposte (processo di revisione e valutazione prudenziale - SREP). Con lo SREP, l'Autorità riesamina e valuta il processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale condotto internamente, analizza i profili di rischio della banca singolarmente e in un'ottica aggregata, anche in condizioni di stress e il relativo contributo al rischio sistemico; valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verifica l'osservanza del complesso delle regole prudenziali. Al termine di tale processo, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 104 della CRD IV, ha il potere, tra l'altro, di richiedere un capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi normativi a fronte della rischiosità complessiva dell'intermediario: i ratios patrimoniali quantificati tenendo conto dei requisiti aggiuntivi hanno quindi carattere vincolante ("target ratio").

Detto procedimento tuttavia non ha trovato formale conclusione, attesa l'intervenuta operazione di fusione per incorporazione con Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi s.c. con efficacia dal 01.01.2016.

Come rappresentato nelle tavole quantitative che seguono, al 31 dicembre 2015 Banca Atestina presentava Fondi Propri per 5,946 milioni di euro a fronte di requisiti patrimoniali per 17,888 milioni di euro, pertanto i coefficienti di capitale erano tutti inferiori ai requisiti minimi obbligatori sopra indicati:

- il coefficiente di capitale primario era pari al 2,66%, configurando una deficienza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 4,116 milioni di euro;
- il coefficiente di capitale di classe 1 era pari al 2,66%, configurando una deficienza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 7,47 milioni di euro;
- il coefficiente di capitale di classe 1 era pari al 2,66%, configurando una deficienza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 11,942 milioni di euro.

Poiché il depauperamento dei Fondi Propri si è concretizzato alla chiusura del bilancio annuale, in concomitanza con il perfezionamento dell'operazione di fusione con Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, non si è proceduto alla definizione un piano per il rientro entro i limiti prudenziali.

TAVOLA 3 – FONDI PROPRI

TAVOLA 3. RIEPILOGO FONDI PROPRI

| Composizione dei fondi propri | 31 dicembre 2014 |
|---|------------------|
| A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali | 9.051 |
| di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie | |
| B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) | (148) |
| C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B) | 8.903 |
| D. Elementi da dedurre dal CET1 | 19.710 |
| E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-) | 16.753 |
| F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/- E) | 5.946 |
| G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio | 16.584 |
| di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie | |
| H. Elementi da dedurre dall'AT1 | 629 |
| I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-) | (15.955) |
| L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I) | |
| M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio | 629 |
| di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie | |
| N. Elementi da dedurre dal T2 | 421 |
| O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-) | (208) |
| P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O) | |
| Q. Totale fondi propri (F + L + P) | 5.946 |

Rif. Articolo 437, lett. A)

TAVOLA 3.1.1 - RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO - PROSPETTO SINTETICO

| Voci dell'attivo | Valore di bilancio | Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri |
|---|--------------------|--|
| 10. Cassa e disponibilità liquide | 2.362.149 | |
| 20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione | 1.216.747 | |
| di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario | | |
| di cui: posizioni verso la cartolarizzazione | | |
| 30. Attività finanziarie valutate al fair value | | |
| di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario | | |
| di cui: posizioni verso la cartolarizzazione | | |
| 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita | 128.040.548 | (691.776) |
| di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario | | |
| di cui: posizioni verso la cartolarizzazione | | |
| 50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza | | |
| di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario | | |
| di cui: posizioni verso la cartolarizzazione | | |
| 60. Crediti verso banche | 63.389.464 | (421.010) |
| di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario | | |
| di cui: posizioni verso la cartolarizzazione | | |
| 70. Crediti verso clientela | 217.526.026 | |
| di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario | | |
| di cui: posizioni verso la cartolarizzazione | | |
| 80. Derivati di copertura | | |
| 90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) | | |
| 100. Partecipazioni | | |
| di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario | | |
| di cui: avviamento incluso in investimenti significativi | | |
| 110. Attività materiali | 8.878.739 | |
| 120. Attività immateriali | 5.165 | (5.165) |
| di cui: avviamento connesso con attività immateriali | | |
| di cui: altre attività immateriali | | |
| 130. Attività fiscali | 16.117.787 | (973.796) |
| di cui: basate sulla redditività futura ma non rivenienti da differenze temporanee | 2.434.490 | |
| di cui: basate sulla redditività futura e rivenienti da differenze temporanee | 77.979 | |
| 140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione | | |
| 150. Altre attività | 2.295.563 | |
| Totale dell'attivo | 439.832.188 | (2.091.747) |

TAVOLA 3.2 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

| Indice | Descrizione | Strumenti di CET 1 | Strumenti di AT 1 | Strumenti di T2 | |
|--------|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| | | Azioni ordinarie | Strumenti di capitale | Passività subordinata | Strumento ibrido |
| 1 | Emittente | Banca Atestina di Credito Cooperativo s.c. | | | |
| 2 | Identificativo unico | N/A | | | |
| 3 | Legislazione applicata allo strumento | Legge Italiana | | | |
| | Trattamento regolamentare | | | | |
| 4 | Disposizioni transitorie del CRR | N/A | | | |
| 5 | Disposizioni post transitorie del CRR | Capitale primario di classe 1 | | | |
| 6 | Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-)consolidamento | Singolo ente | | | |
| 7 | Tipo di strumento | Azioni cooperative emesse da banche di credito cooperativo ex art. 2525 C.c. e art. 33-37 TUB | | | |
| 8 | Importo rilevato nel capitale regolamentare | 551309 | | | |
| 9 | Importo nominale dello strumento | 25,82 | | | |
| 9a | Prezzo di emissione | 25,82 | | | |
| 9b | Prezzo di rimborso | N/A | | | |
| 10 | Classificazione contabile | Patrimonio netto | | | |
| 11 | Data di emissione originaria | N/A | | | |
| 12 | Irredimibile o a scadenza | irredimibile | | | |
| 13 | Data di scadenza originaria | N/A | | | |
| 14 | Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto a approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza | NO | | | |
| 15 | Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso | NO | | | |
| 16 | Date successive di rimborso anticipato, se del caso | NO | | | |
| | Cedole / dividendi | | | | |
| 17 | Dividendi/cedole fissi o variabili | Variabili | | | |
| 18 | Tasso della cedola ed eventuale indice correlato | N/A | | | |
| 19 | Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" | NO | | | |
| 20a | Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio | Pienamente discrezionale | | | |
| 20b | Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio | Parzialmente discrezionale | | | |
| 21 | Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso | No | | | |
| 22 | Non cumulativo o cumulativo | Non cumulativi | | | |
| 23 | Convertibile o non convertibile | Non convertibile | | | |
| 24 | Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione | N/A | | | |
| 25 | Se convertibile, in tutto o in parte | N/A | | | |
| 26 | Se convertibile, tasso di conversione | N/A | | | |
| 27 | Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa | N/A | | | |
| 28 | Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile | N/A | | | |
| 29 | Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito | N/A | | | |
| 30 | Meccanismi di svalutazione (<i>write down</i>) | NO | | | |
| 31 | In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), evento(i) che la determina(no) | N/A | | | |
| 32 | In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione totale o parziale | N/A | | | |
| 33 | In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione permanente o temporanea | N/A | | | |
| 34 | In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione | N/A | | | |
| 35 | Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) | N/A | | | |
| 36 | Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie | No | | | |
| 37 | In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi | | | | |

TAVOLA 3.3 - INFORMAZIONI SUI FONDI PROPRI NEL REGIME TRANSITORIO

| Indice | Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve | Importo alla data dell'informativa |
|-----------|---|------------------------------------|
| 1 | Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni | 0 |
| 1a | di cui: azioni ordinarie | 551 |
| 1b | di cui: riserve sovrapprezzo azioni ordinarie | 3 |
| 1c | di cui: azioni privilegiate | |
| 1d | di cui: riserve sovrapprezzo azioni privilegiate | |
| 2 | Utili non distribuiti | 33.987 |
| 3 | Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve) | 717 |
| 3a | Fondi per rischi bancari generali | |
| 4 | Importo degli elementi ammissibili di cui all'art.484, paragrafo 3, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1 | |
| 4a | Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di <i>grandfathering</i> fino al 1 gennaio 2018 | |
| 5 | Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato) | |
| 5a | Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili | 0 |
| 6 | Capitale primario di classe 1 prima delle rettifiche regolamentari | 35.258 |
| | Capitale primario di classe 1: rettifiche regolamentari | |
| 7 | Rettifiche di valore supplementari (importo negativo) | -143 |
| 8 | Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo) | -5 |
| 10 | Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38 par. 3) (importo negativo) | -974 |
| 11 | Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa | 0 |
| 12 | Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese | 0 |
| 13 | Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo) | 0 |
| 14 | Gli utili o le perdite su passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del merito di credito | 0 |
| 15 | Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo) | 0 |
| 16 | Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo) | 0 |
| 17 | Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo) | 0 |
| 18 | Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | -692 |
| 19 | Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | 0 |
| 20a | Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione | 0 |
| 20b | di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo) | |
| 20c | di cui: posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo) | 0 |
| 20d | di cui: operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo) | 0 |
| 21 | Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) (importo negativo) | 0 |
| 22 | Importo che supera la soglia del 15% (importo negativo) | -26.207 |
| 23 | di cui: strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti | 0 |
| 25 | di cui: attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee | -26.207 |
| 25a | Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo) | 0 |
| 25b | Tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale primario di classe 1 (importo negativo) | |
| 26 | Rettifiche regolamentari applicate al capitale primario di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR | 0 |
| 26a | Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite non realizzati ai sensi degli articoli 467 e 468 | 0 |
| 26a.1 | di cui: plus o minusvalenze su titoli di debito | -870 |
| 26a.2 | di cui: plus o minusvalenze su titoli di capitale e quote di O.I.C.R. | 0 |
| 26a.3 | di cui: plusvalenze attività materiali ad uso funzionale rilevate in base al criterio del valore rivalutato | 0 |
| 26a.4 | di cui: plusvalenze attività immateriali rilevate in base al criterio del valore rivalutato | 0 |
| 26a.5 | di cui: plusvalenze cumulate su investimenti immobiliari | 0 |
| 26a.6 | di cui: plus o minusvalenze su partecipazioni valutate al patrimonio netto | 0 |
| 26a.7 | di cui: plus o minusvalenze su differenze di cambio | 0 |
| 26a.8 | di cui: plus o minusvalenze su coperture di investimenti esteri | 0 |
| 26a.9 | di cui: plus o minusvalenze su attività non correnti in via di dismissione | 0 |
| 26b | Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR | 0 |
| 26b.1 | di cui: sterilizzazione utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti | 0 |
| 27 | Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente (importo negativo) | -421 |
| 28 | Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1) | -29.312 |
| 29 | Capitale primario di classe 1 (CET1) | 5.946 |
| | Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti | |
| 30 | Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni | 0 |
| 31 | di cui: classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile | |
| 32 | di cui: classificati come passività ai sensi della disciplina contabile applicabile | |

| | | |
|-----------|--|--------------|
| 33 | Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva del capitale aggiuntivo di classe 1 | |
| 33a | Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018 | |
| 34 | Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi | |
| 35 | di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva | |
| 36 | Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari | 0 |
| | Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari | |
| 37 | Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo) | 0 |
| 38 | Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo) | 0 |
| 39 | Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | 0 |
| 40 | Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | 0 |
| 41 | Rettifiche regolamentari applicate al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR) | 0 |
| 41a | Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013 | 0 |
| 41a.1 | Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11 | 0 |
| 41a.2 | Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10 | 0 |
| 41a.3 | Quota deducibile delle perdite significative relative all'esercizio in corso | 0 |
| 41b | Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale di classe 2 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013 Di cui voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc. | |
| 41c | Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntive previsti per il trattamento pre-CRR | 0 |
| 41c.1 | di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di debito | 0 |
| 41c.2 | di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di capitale e quote di O.I.C.R. | 0 |
| 41c.3 | di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value" | 0 |
| 42 | Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo) | 0 |
| 43 | Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) | 0 |
| 44 | Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) | 0 |
| 45 | Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1) | 5.946 |
| | Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti | |
| 46 | Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni | 0 |
| 47 | Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2 | |
| 47a | Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018 | |
| 48 | Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi | |
| 49 | di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva | |
| 50 | Rettifiche di valore su crediti | |
| 51 | Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari | 0 |
| | Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari | |
| 52 | Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati (importo negativo) | 0 |
| 53 | Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo) | 0 |
| 54 | Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | 0 |
| 54a | di cui: nuove partecipazioni non soggette alle disposizioni transitorie | |
| 54b | di cui: partecipazioni esistenti prima del 1° gennaio 2013 e soggette alle disposizioni transitorie | |
| 55 | Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo) | 0 |
| 56 | Rettifiche regolamentari applicate al capitale di classe 2 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR) | 0 |
| 56a | Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013 | 0 |
| 56a.1 | Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11 | 0 |
| 56a.2 | Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre | 0 |

| | | |
|-----------|--|----------------|
| | dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10 | |
| 56b | Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013 | 0 |
| 56b.1 | Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca ha partecipazioni significative detenuti direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4 | 0 |
| 56b.2 | Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca non ha partecipazioni significative detenuti direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4 | 0 |
| 56c | Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR | 0 |
| 56c.1 | di cui: filtro utili non realizzati su titoli di debito | 0 |
| 56c.2 | di cui: utili non realizzati su titoli di capitale e quote di O.I.C.R. | 0 |
| 56c.3 | di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value" | 0 |
| 56c.4 | di cui: filtro pregresso sul saldo positivo delle plusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale valutati al "fair value" | 0 |
| 57 | Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 | 0 |
| 58 | Capitale di classe 2 (T2) | 0 |
| 59 | Capitale totale (TC = T1 + T2) | 5.946 |
| 59a | Attività ponderate per il rischio in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR) | 0 |
| 59a.1 | di cui: ... elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura al netto delle relative passività fiscali, strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente, ecc.) | 0 |
| 59a.1.1 | di cui: partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente | 0 |
| 59a.1.2 | di cui: partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente | 0 |
| 59a.1.3 | di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e non rivenienti da differenze temporanee | 0 |
| 59a.1.4 | di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e rivenienti da differenze temporanee | 0 |
| 59a.2 | di cui: ... elementi non dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc.) | 0 |
| 59a.2.1 | di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente | 0 |
| 59a.2.2 | di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca non detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente | 0 |
| 59a.3 | Elementi non dedotti dagli elementi di capitale di classe 2 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti indirettamente, investimenti non significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, investimenti significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, ecc.) | |
| 60 | Totale delle attività ponderate per il rischio | 223.595 |
| | Coefficienti e riserve di capitale | |
| 61 | Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) | 2,659% |
| 62 | Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) | 2,659% |
| 63 | Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) | 2,659% |
| 64 | Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva di capitale degli G-SII o O-SII), in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) | 7,000% |
| 65 | di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale | 2,500% |
| 66 | di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica | |
| 67 | di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico | |
| 68 | di cui: Riserva di capitale dei Global Systemically Important Institutions (G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o degli Other Systemically Important Institutions (O-SII - enti a rilevanza sistemica) | |
| 69 | Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) | -5,341% |
| | Coefficienti e riserve di capitale | |
| 72 | Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) | 1.418 |
| 73 | Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) | 863 |
| 75 | Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) | 610 |
| | Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2 | |
| 76 | Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale) | |
| 77 | Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato | |
| 78 | Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale) | |
| 79 | Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo basato sui rating interni | |
| | Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2022) | |
| 80 | Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva | |
| 81 | Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze) | |
| 82 | Attuale massimale sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva | |

| | | |
|----|--|--|
| 83 | Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze) | |
| 84 | Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe 2 soggetti a eliminazione progressiva | |
| 85 | Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze) | |

TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive della Banca

Le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui ratio patrimoniali derivanti dal raffronto tra i fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di primo pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso, oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce una declinazione del principio di proporzionalità ripartendo le banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientrava nella categoria degli intermediari di Classe 3, categoria costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro. In virtù di tale collocazione e in linea con le proprie caratteristiche operative, la Banca determinava il capitale interno complessivo mediante un approccio basato sull'utilizzo di metodologie semplificate per la misurazione dei rischi quantificabili, *assessment* qualitativi per gli altri rischi rilevanti, analisi di sensibilità semplificate rispetto ai principali rischi assunti e la sommatoria semplice delle misure di capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio (*building block approach*). Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

Il capitale interno complessivo viene comparato con il capitale complessivo, inteso come la somma degli elementi patrimoniali che la Banca ritiene possano essere utilizzati a copertura dello stesso.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso, che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità; è parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Tale processo, in raccordo con il RAF (Risk Appetite Framework), è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario, su una struttura organizzativa con linee di responsabilità definite e adeguati sistemi di controllo interno.

Nell'ambito del Risk Appetite Framework (RAF), la Banca definiva la propensione al rischio, gli orientamenti strategici in relazione alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale corrente e prospettica e le politiche di assunzione dei rischi. La definizione della propensione al rischio della Banca avveniva mediante la fissazione di obiettivi e soglie, al cui avvicinamento o superamento attivare procedure per il ritorno verso i livelli di rischio desiderati, riferiti a set di indicatori e misure sostanzialmente riconducibili ai seguenti ambiti:

- adeguatezza patrimoniale: coefficienti di solvibilità, considerati anche in situazioni di stress e in relazione al capitale complessivo;
- equilibrio finanziario su diversi orizzonti temporali (medio termine, breve termine): coefficienti di liquidità (LCR e NSFR) e leva finanziaria;
- assetto organizzativo, informatico e dei controlli: policy, presidi organizzativi, metodologie di rilevazione qualitativa e strumenti di mitigazione.

L'ICAAP poggia sulla preventiva identificazione di tutti i rischi rilevanti per la Banca rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura cooperativa. L'identificazione dei rischi rilevanti per l'azienda era attuata in stretto raccordo e coerenza con le analoghe attività sviluppate in sede RAF.

Al fine di individuare i rischi cui la Banca era o poteva essere esposta, la Funzione di *Risk Management*, responsabile di tale attività, prendeva in considerazione almeno tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A della Circolare 285/13, Parte Prima, Titolo III. Tale elenco veniva poi ampliato durante l'analisi al fine di meglio comprendere e riflettere il business e l'operatività aziendale. L'attività svolta dalla Funzione di *Risk Management* consisteva in un *assessment* qualitativo sulla significatività dei rischi e/o analisi del grado di rilevanza degli stessi, con il supporto di indicatori di rilevanza definiti distintamente per le diverse tipologie di rischio. Nell'esercizio di tale attività la Funzione di *Risk Management* si avvaleva della collaborazione delle altre funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai rispettivi responsabili e tramite il confronto in Comitato Rischi, organo consultivo cui partecipavano, oltre alla Direzione Generale ed ai responsabili delle Funzioni di controllo di II livello, anche il Presidente del Collegio Sindacale e l'Amministratore indipendente incarico di fungere da referente per l'attività di revisione interna (Internal Audit) esternalizzata. In questa fase venivano identificate inoltre le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizzava le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte, di mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (concentrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario). Più in dettaglio, come richiamato nella tavola 1, venivano utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del Granularity Adjustment per il rischio di concentrazione "single-name";
- l'algoritmo semplificato "regolamentare" per il rischio di tasso di interesse.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto, la Banca aveva predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Per quanto attiene al rischio di liquidità la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni, non quantificava capitale interno. L'esposizione al rischio di liquidità era misurata con tecniche differenziate a seconda della dimensione operativa o strutturale dello stesso.

Nell'ambito delle attività di misurazione, erano altresì definite ed eseguite prove di stress test ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo, della verifica della congruità delle

risorse patrimoniali disponibili e della valutazione dell'adeguatezza del capitale. Con riferimento alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, alla luce del principio di proporzionalità e tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettuava analisi di sensibilità con riferimento al rischio di credito, al rischio di tasso d'interesse del portafoglio bancario, al rischio di concentrazione *single name*. La misurazione dei citati rischi in ipotesi di stress era sviluppata in ottica attuale e prospettica e con modalità coerenti con le metodologie di misurazione dell'esposizione ai rischi utilizzate in condizioni di normale corso degli affari.

I risultati delle prove di stress, opportunamente analizzati, permettevano una migliore valutazione dell'effettiva esposizione ai rischi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili.

Al fine di valutare la vulnerabilità a situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili venivano condotte prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di scenario effettuate secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa. I risultati fornivano un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza.

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca teneva conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze a integrazione della misura del capitale interno complessivo .

Più in generale l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP, venivano prese in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP e/o di esposizioni rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale erano opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo – effettuato secondo il già cennato approccio “building block” – avveniva sia con riferimento alla situazione attuale, sia a quella prospettica.

Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale era aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio in corso. Il livello prospettico invece, era determinato con cadenza annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e alla fine di quello in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

A tal fine la Banca faceva riferimento al *budget* annuale, il quale conteneva le informazioni necessarie alla stima dei rischi, e procedeva all'approfondimento dei fattori aventi impatto sull'entità dell'esposizione a ciascun rischio, stimandone l'andamento prospettico in coerenza con gli scenari considerati nell'ambito della pianificazione strategica ed operativa e con l'evoluzione delle variabili macroeconomiche e di mercato.

L'esito dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale - realizzata tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici - veniva sintetizzato in un giudizio qualitativo (“giudizio di adeguatezza”) con riferimento alla situazione aziendale relativa alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio in corso.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e la formulazione del relativo giudizio si basavano sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale⁵, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- Coefficiente patrimoniale di base (Tier 1 ratio),
- Coefficiente patrimoniale totale (Total capital ratio),
- Capitale interno complessivo (escluso CCB) / Capitale complessivo.

⁵ Con riguardo al profilo di liquidità e di leva finanziaria, come anticipato, la Banca ha definito specifiche soglie di tolleranza nel rispetto dei vincoli regolamentari (LCR, NSFR). Tale profilo di rischio non è, ovviamente, considerato nell'ambito dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale, ancorché la valutazione dello stesso sia parte integrante del processo ICAAP e i relativi risultati vengono periodicamente illustrati in sede di resoconto ICAAP.

Ai fini dell'attribuzione del giudizio in funzione del valore assunto dall'indicatore adottato in ottica attuale o prospettica (in normale corso degli affari) era stata individuata per ciascun indicatore la soglia "critica di adeguatezza" che discrimina tra il giudizio di adeguatezza e quello di inadeguatezza. Tale soglia critica di adeguatezza identifica il valore che l'indicatore adottato deve assumere per rispettare il requisito minimo richiesto e coprire interamente anche le eventuali esigenze individuate a esito dello stress test.

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie e i giudizi per gli indicatori sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, senza considerare il vincolo di detenzione della riserva addizionale (capital buffer) in funzione della conservazione del capitale.

Ai fini della verifica della copertura del capitale interno complessivo la Banca aveva adottato una configurazione di capitale complessivo corrispondente all'aggregato dei Fondi Propri determinato ai sensi delle definizioni di vigilanza.

Nel caso in cui la Banca avesse rilevato il mancato soddisfacimento del requisito combinato di riserva di capitale in ottica attuale ed in condizioni ordinarie, avrebbe dovuto porre in essere le misure di conservazione del capitale disciplinate dalla Circ. 285/2013 della Banca d'Italia, sottoponendo alla stessa – nei termini previsti dalle richiamate disposizioni – un piano di conservazione del capitale preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Più in generale, sulla base degli esiti dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale venivano individuati e pianificati gli eventuali interventi correttivi relativi al contenimento dell'espansione o alla riduzione dei rischi in essere nonché all'entità complessiva del capitale complessivo e alla sua composizione.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in ottica prospettica permetteva di verificare l'effetto degli interventi pianificati entro la fine dell'esercizio in corso, nonché di individuare e pianificare eventuali interventi correttivi che dovessero rendersi necessari in presenza di situazioni di parziale adeguatezza o inadeguatezza.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di stress venivano condotte dalla Funzione *Risk Management*, con il supporto dell'Area Amministrativa. La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiedeva il coinvolgimento anche dell'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione, che faceva capo alla stessa Funzione *Risk Management*. I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili venivano implementati e gestiti dalla Funzione *Risk Management*. L'Area Amministrativa, in stretto raccordo con la Funzione *Risk Management*, era responsabile della determinazione del capitale complessivo.

Nello svolgimento delle diverse attività dell'ICAAP, la Funzione *Risk Management* provvedeva a fornire periodicamente, alle altre unità organizzative, alla Direzione Generale ed al Consiglio di Amministrazione feed-back informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi, sul posizionamento rispetto ai livelli di propensione prestabiliti ed al grado di adeguatezza del patrimonio.

TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE

1. RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE - METODOLOGIA STANDARDIZZATA

Rif. Articolo 438, lett. C)

| Portafogli regolamentari | Requisito patrimoniale rischio di credito (valori in migliaia) |
|--|--|
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali | 1.502 |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali | 6 |
| Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati | 1.297 |
| Esposizioni verso o garantite da imprese | 4.020 |
| Esposizioni al dettaglio | 3.158 |
| Esposizioni garantite da immobili | 2.323 |
| Esposizioni in stato di default | 2.476 |
| Esposizioni ad alto rischio | 0 |
| Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite | 0 |
| Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati | 0 |

| | |
|---|---------------|
| Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) | 0 |
| Esposizioni in strumenti di capitale | 305 |
| Altre esposizioni | 769 |
| Esposizioni verso le cartolarizzazioni | 0 |
| Esposizioni verso controparti centrali nella forma di contributi prefinanziati al fondo di garanzia | 0 |
| Rischio aggiustamento della valutazione del credito | 99 |
| Totale | 15.955 |

2. RISCHIO DI MERCATO RELATIVO AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Rif. Articolo 438, lett. E)

| Componenti | Requisiti patrimoniali rischi di mercato (valori in migliaia) |
|--|---|
| Rischio di posizione su strumenti di debito | 0 |
| Rischio di posizione su strumenti di capitale | 0 |
| Rischio di Concentrazione | 0 |
| Rischio di posizione su strumenti di debito e di capitale | 0 |
| Rischio di cambio | 0 |
| Rischio di posizione su merci | 0 |
| Rischio di Regolamento | 0 |
| Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato | 0 |

3. RISCHIO OPERATIVO

Rif. Articolo 438, lett. F)

| Componenti | Valori (in migliaia) |
|--|----------------------|
| Margine di intermediazione ultimo esercizio | 11.654 |
| Margine di intermediazione esercizio precedente | 14.033 |
| Margine di intermediazione due esercizi precedenti | 12.971 |
| MEDIA MARGINE D'INTERMEDIAZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI | 12.886 |
| Coefficiente di ponderazione | 15% |
| CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO | 1.933 |

4. REQUISITI PATRIMONIALI: RIEPILOGHI

Informativa discrezionale - Tabella 2.2, Parte F, Sezione 2 della Nota Integrativa

| Categorie/Valori | Importi non ponderati 31.12.2015 | Importi ponderati/requisiti 31.12.2015 |
|---|----------------------------------|--|
| A. ATTIVITA' DI RISCHIO | | |
| A.1 Rischio di credito e di controparte | 453.067 | 198.202 |
| 1. Metodologia standardizzata | 453.067 | 198.202 |
| 2. Metodologia basata sui rating interni | | |
| 2.1 Base | | |
| 2.2 Avanzata | | |
| 3. Cartolarizzazioni | | |
| B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA | | |
| B.1 Rischio di credito e di controparte | | 15.856 |
| B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito | | 99 |
| B.3 Rischio di regolamento | | |
| B.4 Rischi di mercato | | |
| 1. Metodologia standard | | |
| 2. Modelli interni | | |
| 3. Rischio di concentrazione | | |
| B.5 Rischio operativo | | 1.933 |
| 1. Modello base | | 1.933 |
| 2. Modello standardizzato | | |
| 3. Modello avanzato | | |
| B.6 Altri elementi del calcolo | | |
| B.7 Totale requisiti prudenziali | | 17.888 |
| C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA | | |
| C.1 Attività di rischio ponderate | | 223.595 |
| C.2 Capitale primario di classe 1 /Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio) | | 2,66% |
| C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) | | 2,66% |
| C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) | | 2,66% |

TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte

Il rischio di controparte rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

Il rischio di controparte grava sulle seguenti tipologie di transazione:

- 1) strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
- 2) operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT);
- 3) operazioni con regolamento a lungo termine (operazioni LST).

Tale rischio è, quindi, una particolare fattispecie del rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza.

Per gli strumenti derivati OTC (tranne i derivati creditizi riconosciuti nell'ambito degli strumenti di mitigazione del rischio di credito) il rischio di controparte comprende non solo il rischio di insolvenza ma anche il rischio di perdite che possono derivare dagli aggiustamenti al valore di mercato degli stessi a seguito del deterioramento del merito creditizio delle controparti (c.d. rischio di CVA).

Per la Banca, avuto riguardo all'ordinaria operatività, il rischio di controparte risultava circoscritto:

- agli strumenti derivati finanziari negoziati fuori borsa (OTC – *over-the-counter*) a copertura del rischio di tasso di interesse;
- alle operazioni pronti contro termine passive su titoli poste in essere nei confronti della clientela ordinaria (operazioni SFT – *Security Financing Transactions*).

La Banca aveva scelto di utilizzare il metodo del valore corrente per la misurazione del relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e delle operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca utilizzava il metodo semplificato.

Conformemente alle disposizioni di vigilanza in materia, la Banca si era dotata di un sistema, strutturato e formalizzato, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo del rischio di controparte che prevedeva il coinvolgimento, in termini di attribuzione di ruoli e responsabilità, di diverse funzioni organizzative.

In tale ambito, le politiche inerenti la gestione del rischio di controparte si basavano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- deleghe operative (in termini di soggetto delegato e limiti giornalieri).

Con riferimento al primo punto, Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca erano le controparti di riferimento con le quali la Banca aveva sviluppato consolidati rapporti d'affari e di collaborazione, in considerazione della peculiarità e dei meccanismi operativi e gestionali del Sistema del Credito Cooperativo. Le controparti accettate dalla Banca erano le primarie controparti italiane ed estere, esterne al Sistema del Credito Cooperativo, identificate secondo un criterio di solidità, sicurezza ed efficienza operativa.

Con riferimento al secondo e al terzo punto, la Banca aveva individuato le tipologie di strumenti ammessi alla negoziazione e i limiti operativi per la gestione del rischio di controparte.

In particolare, per quanto riguarda gli strumenti derivati finanziari OTC, la Banca, per espressa previsione statutaria non poteva assumere, in proprio, né offrire alla propria clientela derivati di tipo speculativo; pertanto, gli strumenti finanziari OTC negoziabili dalla Banca potevano essere solo "di copertura". Nello specifico la Banca aveva acquistato derivati a copertura del rischio di tasso di interesse (IRS) riconducibile all'emissione di obbligazioni *branded* a tasso fisso. L'esposizione al rischio di controparte connessa all'operatività in derivati OTC posta in essere dalla Banca era molto contenuta poiché assunta esclusivamente nei confronti di Cassa Centrale Banca s.p.a., che come detto poc'anzi rappresentava una controparte di riferimento.

Per quanto concerne le operazioni di "pronti contro termine" passive, si precisa che le stesse avevano ad oggetto esclusivamente titoli dello stato italiano, pertanto si connotavano per una rischiosità particolarmente bassa.

La Banca non ricorre a tecniche di attenuazione del rischio di controparte quali:

- gli accordi di compensazione bilaterale di contratti aventi ad oggetto i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine,
- gli accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera.

TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE

1. CONTRATTI DERIVATI OTC PER SOTTOSTANTI - PORTAFOGLIO BANCARIO (in migliaia)

Rif. Articolo 439, lett. E)

| Forma tecnica | Fair value lordo positivo dei contratti (A) | Riduzione del fair value lordo positivo dovuto a compensazione (B) | Fair value positivo al netto degli accordi di compensazione (C = A-B) | Ammontare protetto da garanzie reali (D) | Fair value positivo dei contratti al netto degli accordi di compensazione delle garanzie reali (E = C-D) |
|--|---|--|---|--|--|
| Titoli di debito e tassi di interesse | 803 | | 803 | | 803 |
| Titoli di capitale e indici azionari | | | | | |
| Valute e oro | | | | | |
| Altri valori | | | | | |
| Derivati creditizi: acquisti di protezione | | | | | |
| Derivati creditizi: vendite di protezione | | | | | |
| Totale | 803 | | 803 | | 803 |

2. ESPOSIZIONE CREDITIZIA ED AMMONTARE PROTETTO (in migliaia)

Rif. Articolo 439, lett. F) e G)

| Forma tecnica | Esposizione creditizia prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito | Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito | | | | | Totale ammontare protetto |
|--|--|---|---|--|------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | Protezione del credito di tipo reale | | Protezione del credito di tipo personale | | | |
| | | Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato (A) | Garanzie reali finanziarie - metodo integrale (B) | Garanzie personali (D) | Derivati su crediti | | |
| | | | | | Ammontare protetto (E) | Valore nozionale (F) | |
| Contratti derivati e operazioni con regolamento al lungo termine | 1.132 | | | | | | |
| Operazioni SFT | 1.079 | 1.002 | | | | | 1.002 |
| Totale | 2.211 | 1.002 | | | | | 1.002 |

TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” a fini contabili

In base alla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia in vigore alla data del 31 dicembre 2015 e alle disposizioni interne che le hanno recepite, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Inadempienze probabili: esposizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, in quanto non si attende necessariamente il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove si verifichi la sussistenza di elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza o fra le inadempienze probabili che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni; le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate a livello di singolo debitore.

A seguito dell'emanazione del Regolamento UE n. 227/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle **esposizioni deteriorate oggetto di concessioni** (*forborne non performing*), la quale non configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto un sottoinsieme di ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano oggetto di concessioni (*forborne exposure*), se soddisfano le due seguenti condizioni:

- i. il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di “deterioramento creditizio” (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni),
- ii. e la banca acconsente a una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero a un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi con clientela e con banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all'origine tra le attività finanziarie valutate al *fair value*.

Sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari e le operazioni di pronti contro termine.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del *fair value* dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato, comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.

Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato: dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interessi, all'ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L'effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.

Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l'effetto dell'applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono pertanto valorizzati al valore nominale erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto economico.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.

Periodicamente viene accertata l'eventuale obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che il debitore non sia in grado di riscuotere l'ammontare dovuto, sulla base delle condizioni originarie pattuite.

Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (*crediti non performing*), classificate nelle diverse categorie di rischio.

Detti crediti *non performing* sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia.

La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all'attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.

I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita - e cioè di norma i crediti in bonis - sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee con caratteristiche simili in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, che consentono di stimare il valore della perdita in ciascuna categoria di crediti.

La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa sui parametri di "probabilità di insolvenza" (*PD probabilità di default*) e di "perdita in caso di insolvenza" (*LGD – loss given default*) differenziate per forma tecnica; i flussi così calcolati sono attualizzati sulla base dei tempi medi di recupero, determinati su base storico statistica.

La conseguente rettifica di valore è iscritta a conto economico.

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.

La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre ricompresi gli effetti positivi connessi al rientro dell'effetto attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito svalutato.

Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con riferimento all'intero portafoglio di crediti in bonis alla stessa data.

TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SUI CREDITI

**1. DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO PER PORTAFOGLI
REGOLAMENTARI E TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI**

Rif. Articolo 442, lett. C)

| Portafogli regolamentari / Tipologia di esposizioni | Attività di rischio per cassa | Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi | Operazioni SFT | Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine | Compensazione tra prodotti diversi | Clausole di rimborso anticipato | Totale | |
|---|-------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | Totale | Media |
| Amministrazioni e Banche centrali | 139.418 | | | | | | 139.418 | 214.555 |
| Intermediari vigilati | 66.240 | 4.027 | | 397 | | | 70.664 | 44.256 |
| Amministrazioni regionali o autorità locali | 406 | | | | | | 406 | 533 |
| Organismi del settore pubblico) | | | | | | | | |
| Banche multilaterali di sviluppo | | | | | | | | |
| Organizzazioni internazionali | | | | | | | | |
| Imprese ed altri soggetti | 43.460 | 18.134 | | 663 | | | 62.257 | 82.651 |
| Esposizioni al dettaglio | 59.653 | 45.233 | 76 | | | | 104.962 | 97.067 |
| Esposizioni a breve termine verso imprese e intermediari vigilati | | | | | | | | |
| Esposizioni verso OICR | | | | | | | | |
| Esposizioni garantite da immobili | 80.509 | 142 | | | | | 80.651 | 84.347 |
| Obbligazioni bancarie garantite | | | | | | | | |
| Esposizioni in default | 29.639 | 1.681 | | 72 | | | 31.392 | 49.795 |
| Alto rischio | | | | | | | | |
| Esposizioni in strumenti di capitale | 3.807 | | | | | | 3.807 | 4.059 |
| Altre esposizioni | 15.421 | 145 | 1.002 | | | | 16.568 | 29.852 |
| Posizioni verso le cartolarizzazioni | | | | | | | | |
| Totale esposizioni | 438.553 | 69.362 | 1.078 | 1.132 | | | 510.125 | 607.115 |

**2. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO RIPARTITE
PER TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI**

Rif. Articolo 442, lett. D)

(in migliaia)

| Aree geografiche / Tipologie di esposizioni | Attività di rischio per cassa | Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi | Operazioni SFT | Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine | Compensazione tra prodotti diversi | Clausole di rimborso anticipato | Totale |
|---|-------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| ITALIA | 437.846 | 69.346 | 1.078 | 1.132 | | | 509.402 |
| ALTRI PAESI EUROPEI | 574 | 6 | | | | | 580 |
| RESTO DEL MONDO | 133 | 10 | | | | | 143 |
| Totale esposizioni | 438.553 | 69.362 | 1.078 | 1.132 | | | 510.125 |

3. DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO DELLA CONTROPARTE

DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ED IN BONIS

Rif. Articolo 442, lett. E)

| ESPOSIZIONI/CONTROPARTI | Governi e banche centrali | Altri enti pubblici | Banche | Società finanziarie | Imprese di assicurazione | Imprese non finanziarie | Altri soggetti |
|---|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| Attività di rischio per cassa | 121.344 | 406 | 66.987 | 3.354 | 3.174 | 84.411 | 158.877 |
| Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi | | | 4.027 | 222 | | 42.486 | 22.627 |
| Operazioni SFT | | | | | | | 1.078 |
| Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine | | | 397 | 3 | | 112 | 620 |
| Compensazione tra prodotti diversi | | | | | | | |
| Clausole di rimborso anticipato | | | | | | | |
| Totale esposizioni | 121.344 | 406 | 71.411 | 3.579 | 3.174 | 127.009 | 183.202 |

4. DISTRIBUZIONE TEMPORALE PER DURATA RESIDUA CONTRATTUALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO

Rif. Articolo 442, lett. F)

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

| Voci/Scaglioni temporali | a vista | da oltre 1 giorno a 7 giorni | da oltre 7 giorni a 15 giorni | da oltre 15 giorni a 1 mese | da oltre 1 mese fino a 3 mesi | da oltre 3 mesi fino a 6 mesi | da oltre 6 mesi fino a 1 anno | da oltre 1 anno fino a 5 anni | Oltre 5 anni | Durata indeterminata |
|---|----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| Attività per cassa | 88.230 | 1.953 | 2.724 | 4.080 | 10.839 | 11.230 | 29.890 | 155.436 | 112.600 | 2.512 |
| A.1 Titoli di Stato | 9 | | 38 | | 25 | 3.538 | 14.323 | 81.713 | 20.600 | |
| A.2 Altri titoli di debito | | | | 26 | 4 | 29 | 771 | 4.470 | 500 | |
| A.3 Quote O.I.C.R. | 413 | | | | | | | | | |
| A.4 Finanziamenti | 87.808 | 1.953 | 2.686 | 4.054 | 10.810 | 7.663 | 14.796 | 69.253 | 91.500 | 2.512 |
| - banche | 59.301 | | | | | | | 50 | | 2.512 |
| - clientela | 28.507 | 1.953 | 2.686 | 4.054 | 10.810 | 7.663 | 14.796 | 69.203 | 91.500 | |
| Passività per cassa | 259.343 | 1.971 | 499 | 41.553 | 5.577 | 16.488 | 24.815 | 68.572 | | |
| B.1 Depositi e conti correnti | 257.808 | | 161 | 40.110 | 948 | 297 | 349 | | | |
| - banche | | | | 40.005 | | | | | | |
| - clientela | 257.808 | | 161 | 105 | 948 | 297 | 349 | | | |
| B.2 Titoli di debito | 1.535 | 1.971 | 338 | 1.290 | 4.338 | 15.630 | 24.466 | 68.572 | | |
| B.3 Altre passività | | | | 153 | 291 | 561 | | | | |
| Operazioni "fuori bilancio" | | | | | | 87 | 68 | | | |
| C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale | | | | | | | | | | |
| - posizioni lunghe | | | | | | | | | | |
| - posizioni corte | | | | | | | | | | |
| C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale | | | | | | 87 | 68 | | | |
| - posizioni lunghe | | | | | | 87 | 68 | | | |
| - posizioni corte | | | | | | | | | | |
| C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere | | | | | | | | | | |
| - posizioni lunghe | | | | | | | | | | |
| - posizioni corte | | | | | | | | | | |
| C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi | | | | | | | | | | |
| - posizioni lunghe | | | | | | | | | | |
| - posizioni corte | | | | | | | | | | |
| C.5 Garanzie finanziarie rilasciate | | | | | | | | | | |
| C.6 Garanzie finanziarie ricevute | | | | | | | | | | |
| C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale | | | | | | | | | | |
| - posizioni lunghe | | | | | | | | | | |
| - posizioni corte | | | | | | | | | | |
| C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale | | | | | | | | | | |
| - posizioni lunghe | | | | | | | | | | |
| - posizioni corte | | | | | | | | | | |

5. DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO DELLA CONTROPARTE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO

Rif. Articolo 442, lett. G)

Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela (valore di bilancio)

| Esposizioni/Controparti | Governi | | | Altri enti pubblici | | | Società finanziarie | | | Società di assicurazione | | | Imprese non finanziarie | | | Altri soggetti | | |
|--|----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| | Esposiz. lorda | Rettifiche val. specif. portaf. | Rettifiche val. di portaf. | Esposiz. lorda | Rettifiche val. specif. portaf. | Rettifiche val. di portaf. | Esposiz. lorda | Rettifiche val. specif. portaf. | Rettifiche val. di portaf. | Esposiz. lorda | Rettifiche val. specif. portaf. | Rettifiche val. di portaf. | Esposiz. lorda | Rettifiche val. specif. portaf. | Rettifiche val. di portaf. | Esposiz. lorda | Rettifiche val. specif. portaf. | Rettifiche val. di portaf. |
| A. Esposizioni per cassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 Sofferenze | | | X | | | X | | | X | | | X | 66.726 | 55.260 | X | 6.914 | 4.399 | X |
| A.2 Inadempienze probabili | | | X | | | X | | | X | | | X | 27.681 | 15.522 | X | 8.238 | 3.824 | X |
| A.3 Esposizioni scadute deteriorate | | | X | | | X | | | X | | | X | 473 | 52 | X | 61 | 5 | X |
| A.4 Esposizioni non deteriorate | 121.344 | X | | 406 | X | | 431 | X | | 3.174 | X | | 118.289 | X | 3.445 | 69.350 | X | 1.711 |
| Totale A | 121.344 | | | 406 | | | 431 | | | 3.174 | | | 213.169 | 70.834 | 3.445 | 84.563 | 8.228 | 1.711 |
| B. Esposizioni "fuori bilancio" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1 Sofferenze | | | X | | | X | | | X | | | X | 10 | | X | | | X |
| B.2 Inadempienze probabili | | | X | | | X | | | X | | | X | 412 | 1 | X | 106 | 14 | X |
| B.3 Altre attività deteriorate | | | X | | | X | | | X | | | X | 3 | | X | 5 | | X |
| B.4 Esposizioni non deteriorate | | X | | X | | | 106 | X | | | X | | 4.479 | X | | 3.003 | X | |
| Totale B | | | | | | | 106 | | | | | | 4.904 | 1 | | 3.114 | 14 | |
| Totale (A+B) al 31.12.2015 | 121.344 | | | 406 | | | 537 | | | 3.174 | | | 218.073 | 70.835 | 3.445 | 87.677 | 8.242 | 1.711 |
| Totale (A+B) al 31.12.2014 | 187.101 | | | 812 | | | 1.701 | | | 4.681 | | | 238.226 | 46.882 | 858 | 91.856 | 3.584 | 135 |

6. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO VERSO CLIENTELA

Rif. Articolo 442, lett. H)

6.1 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela (valore di bilancio)

| Esposizioni/Aree geografiche | Italia | | | Altri Paesi europei | | | America | | | Asia | | Resto del mondo | |
|--|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | Esposiz. lorda | Rettifiche di valore analitiche | Rettifiche di valore di portafoglio | Esposiz. lorda | Rettifiche di valore analitiche | Rettifiche di valore di portafoglio | Esposiz. lorda | Rettifiche di valore analitiche | Rettifiche di valore di portafoglio | Esposiz. lorda | Rettifiche di valore analitiche | Esposiz. lorda | Rettifiche valore compless. |
| A. Esposizioni per cassa | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 Sofferenze | 73.640 | 59.659 | | | | | | | | | | | |
| A.2 Inadempienze probabili | 35.919 | 19.346 | | | | | | | | | | | |
| A.3 Esposizioni scadute deteriorate | 534 | 57 | | | | | | | | | | | |
| A.4 Esposizioni non deteriorate | 312.891 | 3.481 | 1.675 | 103 | | | | | | | | | |
| Totale A | 422.984 | 82.543 | 1.675 | 103 | | | | | | | | | |
| B. Esposizioni "fuori bilancio" | | | | | | | | | | | | | |
| B.1 Sofferenze | 10 | | | | | | | | | | | | |
| B.2 Inadempienze probabili | 518 | 15 | | | | | | | | | | | |
| B.3 Altre attività deteriorate | 8 | | | | | | | | | | | | |
| B.4 Esposizioni non deteriorate | 7.584 | | | | | | 4 | | | | | | |
| Totale B | 8.120 | 15 | | | | | 4 | | | | | | |
| Totale (A+B) al 31.12.2015 | 431.104 | 82.558 | 1.675 | 103 | | | 4 | | | | | | |
| Totale (A+B) al 31.12.2014 | 512.690 | 50.466 | 993 | 11.683 | | | 4 | | | | | | |

6.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso banche (valore di bilancio)

| Esposizioni/Aree geografiche | Italia | | | Altri Paesi europei | | America | | Asia | | Resto del mondo | |
|--|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | Esposiz. lorda | Rettifiche di valore analitiche | Rettifiche di valore di portafoglio | Esposiz. lorda | Rettifiche di valore analitiche | Esposiz. lorda | Rettifiche di valore analitiche | Esposiz. lorda | Rettifiche di valore analitiche | Esposiz. lorda | Rettifiche di valore analitiche |
| A. Esposizioni per cassa | | | | | | | | | | | |
| A.1 Sofferenze | | | | | | | | | | | |
| A.2 Inadempienze probabili | | | | | | | | | | | |
| A.3 Esposizioni scadute deteriorate | | | | | | | | | | | |
| A.4 Esposizioni non deteriorate | 66.959 | | | 555 | | 50 | | | | | |
| Totale A | 66.959 | | | 555 | | 50 | | | | | |
| B. Esposizioni "fuori bilancio" | | | | | | | | | | | |
| B.1 Sofferenze | | | | | | | | | | | |
| B.2 inadempienze probabili | | | | | | | | | | | |
| B.3 Altre attività deteriorate | | | | | | | | | | | |
| B.4 Esposizioni non deteriorate | 7.148 | | | | | | | | | | |
| Totale B | 7.148 | | | | | | | | | | |
| Totale (A+B) al 31.12.2015 | 74.107 | | | 555 | | 50 | | | | | |
| Totale (A+B) al 31.12.2014 | 26.972 | | | 648 | | 50 | | | | | |

7. DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO CLIENTELA

Rif. Articolo 442, lett. I)

| Causali/Categorie | Sofferenze | Inadempienze probabili | Esposizioni scadute deteriorate |
|---|---------------|------------------------|---------------------------------|
| A. Rettifiche complessive iniziali | 43.065 | | 89 |
| - di cui: esposizioni cedute non cancellate | | | |
| B. Variazioni in aumento | 20.288 | 21.844 | 56 |
| B.1 rettifiche di valore | 19.738 | 14.475 | 56 |
| B.2 perdite da cessione | | | |
| B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate | 541 | 60 | |
| B.4 altre variazioni in aumento | 9 | 7.309 | |
| C. Variazioni in diminuzione | 3.694 | 2.498 | 87 |
| C.1 riprese di valore da valutazione | 2.824 | 1.810 | 22 |
| C.2 riprese di valore da incasso | 498 | 146 | 3 |
| C.3 utili da cessione | | | |
| C.4 cancellazioni | 372 | 2 | 1 |
| C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate | | 540 | 61 |
| C.6 altre variazioni in diminuzione | | | |
| D. Rettifiche complessive finali | 59.659 | 19.346 | 58wb03 |
| - di cui: esposizioni cedute non cancellate | | | |

TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443)

INFORMATIVA QUALITATIVA

La Banca, nello svolgimento della propria attività, poneva in essere operazioni che determinano il vincolo di attività di proprietà o di attività ricevute in garanzia da terzi.

In particolare, al 31 dicembre 2015, le principali operazioni della specie riguardavano:

- contratti di pronti contro termine su titoli;
- attività poste a garanzia per operazioni di raccolta presso la Banca Centrale Europea.

La Banca aveva posto in essere le operazioni del primo tipo principalmente per ragioni commerciali, ovvero allo scopo rispondere alle esigenze di una particolare tipologia di clientela, orientata a forme di deposito garantite di breve durata; quanto alle operazioni del secondo tipo, la Banca vi faceva ricorso sia per esigenze di liquidità, sia allo scopo di migliorare la redditività aziendale. In proposito si segnala che la Banca non aveva aderito al programma di operazioni di rifinanziamento mirato a lungo termine (*Targeted Long Term Refinancing Operation - TLTRO*) varato dalla BCE nel mese di luglio 2014. Tuttavia partecipava regolarmente, per via indiretta tramite Cassa Centrale Banca, alle aste infrannuali per il mantenimento di un adeguato volume di attività prontamente monetizzabili.

Si specifica che l'informativa in oggetto è stata predisposta sulla base degli orientamenti forniti in data 27 giugno 2014 dall'ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate: in particolare, come espressamente previsto dalla Circolare n. 285/2013, per la divulgazione dei dati relativi al primo periodo di riferimento la Banca ha scelto di utilizzare solo i dati riferiti al 31 dicembre 2014 in luogo della media mobile trimestrale calcolata con riferimento all'intero esercizio 2014.

TAVOLA 7 - ATTIVITA' VINCOLATE E NON VINCOLATE

1. INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' VINCOLATE E NON VINCOLATE ISCRITTE IN BILANCIO

Rif. Articolo 443 - Orientamenti EBA, Modello A

(in migliaia di euro)

| Forme tecniche | Impegnate | | Non Impegnate | | Totale |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | VB | FV | VB | FV | |
| 1. Titoli di capitale | | | 2.936 | 2.936 | 2.936 |
| 2. Titoli di debito | 46.516 | 46.516 | 80.486 | 80.487 | 127.002 |
| 3. Altre attività di cui: non impegnate e non vincolabili | X | X | 309.894 | X | 309.894 |
| Totale (T) | 46.516 | 46.516 | 393.316 | 83.423 | 439.832 |

2. GARANZIE REALI RICEVUTE

Rif. Articolo 443 - Orientamenti EBA, Modello B

(valori in migliaia di euro)

| Forme tecniche | Impegnate | Non Impegnate | |
|---|-----------|---------------------|-------------------------|
| | | di cui: vincolabili | di cui: non vincolabili |
| 1. Strumenti di capitale | | | |
| 2. Titoli di debito | | | 200 |
| 3. Altre garanzie reali ricevute | | | |
| 4. Titoli di debito propri emessi diversi dalle obbligazioni garantite proprie o da ABS | | 2.327 | |
| Totale (T) | | 2.327 | 200 |

3. ATTIVITA' VINCOLATE/GARANZIE REALI RICEVUTE E PASSIVITA' ASSOCIATE

Rif. Articolo 443 - Orientamenti EBA, Modello C

(valori in migliaia di euro)

| | Passività associate | Attività vincolate, garanzie ricevute e titoli di debito emessi |
|--|---------------------|---|
| Passività associate ad attività, garanzie ricevute o propri titoli vincolati | 41.009 | 46.516 |

TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata

L'adozione della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (rating esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) riconosciute ai fini prudenziali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 575/2013.

In tale contesto, tenendo conto delle proprie caratteristiche operative, al fine di verificare gli effetti in termini di requisiti patrimoniali riconducibili alle diverse opzioni percorribili, la Banca aveva deciso di utilizzare le valutazioni del merito creditizio rilasciate da Fitch Ratings (ECAI riconosciuta) - in forma di "unsolicited rating" - per la determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nel portafoglio "Amministrazioni centrali e banche centrali", nonché - indirettamente - di quelle ricomprese nei portafogli "Intermediari vigilati", "Organismi del settore pubblico" e "Amministrazioni regionali o autorità locali".

Alla data di riferimento del 31 dicembre 2015, il rating assegnato all'Italia da parte dell'agenzia Fitch Ratings è risultato stabile rispetto all'esercizio precedente e pari a BBB+ e, conseguentemente, nell'ambito della metodologia standardizzata applicata dalla Banca per la determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credito, ciò comporta l'applicazione del fattore di ponderazione del 100% alle esposizioni non a breve termine verso o garantite da intermediari vigilati italiani, e esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico e alle esposizioni verso o garantite da Amministrazioni regionali o autorità locali.

La tabella seguente riepiloga le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) cui la Banca ha scelto di avvalersi nell'ambito della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito:

TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI

1. VALORE DELLE ESPOSIZIONI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

| PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE * | Fattore di Ponderazione | | | | | | | | | TOTALE |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | 0% | 20% | 35% | 50% | 70% | 75% | 100% | 150% | 250% | |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali | 125.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.163 | 0 | 3.044 | 139.214 |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 |
| Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati | 2.512 | 63.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.217 | 0 | 0 | 70.654 |
| Esposizioni verso o garantite da imprese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.336 | 0 | 0 | 63.336 |
| Esposizioni al dettaglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.375 | 0 | 0 | 0 | 107.375 |
| Esposizioni garantite da immobili | 0 | 0 | 59.324 | 21.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.708 |
| Esposizioni in stato di default | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.874 | 1.970 | 0 | 32.844 |
| Esposizioni in strumenti di capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 0 | 0 | 3.807 |
| Altre esposizioni | 2.362 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.410 | 0 | 0 | 11.781 |
| Totale | 129.881 | 64.340 | 59.324 | 21.384 | 0 | 107.375 | 122.807 | 1.970 | 3.044 | 510.125 |

2. VALORE DELLE ESPOSIZIONI DOPO L'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

| PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE * | Fattore di Ponderazione | | | | | | | | | TOTALE |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | 0% | 20% | 35% | 50% | 70% | 75% | 100% | 150% | 250% | |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali | 125.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.163 | 0 | 3.044 | 139.418 |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 |
| Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati | 2.512 | 63.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.227 | 0 | 0 | 70.664 |
| Esposizioni verso o garantite da imprese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.257 | 0 | 0 | 62.257 |
| Esposizioni al dettaglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.962 | 0 | 0 | 0 | 104.962 |
| Esposizioni garantite da immobili | 0 | 0 | 59.267 | 21.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.651 |
| Esposizioni in stato di default | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.422 | 1.970 | 0 | 31.392 |
| Esposizioni in strumenti di capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 0 | 0 | 3.807 |
| Altre esposizioni | 6.147 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.410 | 0 | 0 | 16.568 |
| Totale | 133.870 | 65.342 | 59.267 | 21.384 | 0 | 104.962 | 120.286 | 1.970 | 3.044 | 510.125 |

3. VALORE DELLE ESPOSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI

Rif. Articolo 444, lett. E)

| PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE (esposizioni verso) | Esposizioni dedotte dai fondi propri | | | Totale |
|--|--------------------------------------|----------|----------------|------------------|
| | CET 1 | AT 1 | T2 | |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali | | | | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali | | | | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico | | | | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo | | | | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali | | | | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati | | | | 0 |
| Esposizioni verso o garantite da imprese | | | | 0 |
| Esposizioni al dettaglio | | | | 0 |
| Esposizioni garantite da immobili | | | | 0 |
| Esposizioni in stato di default | | | | 0 |
| Esposizioni ad alto rischio | | | | 0 |
| Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite | | | | 0 |
| Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati | | | | 0 |
| Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) | | | | 0 |
| Esposizioni in strumenti di capitale | 691.776 | | 421.010 | 1.112.786 |
| Altre esposizioni | | | | 0 |
| Esposizioni verso le cartolarizzazioni | | | | 0 |
| Totale esposizioni | 691.776 | 0 | 421.010 | 1.112.786 |

TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
(ART. 447)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti

I titoli di capitale inclusi nel portafoglio bancario si trovavano classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e tra le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”.

I titoli di capitale che venivano classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” erano quelli che la Banca intendeva detenere per un periodo di tempo indefinito ma che all’occorrenza avrebbe potuto vendere per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi di cambio e nei prezzi di mercato.

In tale categoria venivano inoltre immessi i titoli di capitale, espressione di partecipazioni nel capitale di società diverse da quelle controllate e/o collegate, detenuti per finalità istituzionali.

I titoli di capitale che erano classificati tra le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” sono quelli che la Banca deteneva con l’intento di generare profitti nel breve termine derivanti dalle variazioni dei prezzi degli stessi.

Tecniche di contabilizzazione e metodologie di valutazione utilizzate

Titoli di capitale inclusi tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”

1. Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale di tali titoli avveniva alla data di regolamento (*settlement date*). Gli utili e le perdite rilevati tra la data di sottoscrizione e quella di regolamento erano imputati a patrimonio netto.

All’atto della rilevazione iniziale, le attività venivano contabilizzate al fair value, rappresentato dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili.

L’iscrizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita poteva derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie detenute fino alla scadenza” oppure, raramente e solo qualora l’attività non fosse più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dal comparto “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”; in tali circostanze il valore di iscrizione era pari al fair value dell’attività al momento del trasferimento.

2. Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie continuavano ad essere valutate al fair value.

Il fair value è definito dal principio contabile IFRS 13 come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”.

Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi era determinato con riferimento alle quotazioni di mercato rilevate alla data di riferimento del bilancio.

Sono definiti attivi i mercati in cui le transazioni relative a un determinato strumento finanziario hanno luogo con frequenza e volumi sufficienti a fornire informazioni sui prezzi in via continuativa.

In assenza di un mercato attivo, la Banca faceva ricorso a metodologie empiriche basate sull’utilizzo dei prezzi relativi ad analoghe recenti transazioni di mercato aventi ad oggetto strumenti finanziari simili, oppure a metodi quantitativi - fondati su dati rilevabili sul mercato e in grado di tener conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti - resi disponibili dall’istituto centrale di secondo livello cui la Banca faceva riferimento.

Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non poteva essere determinato in modo attendibile erano mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell’eventualità in cui fossero riscontrate perdite di valore durevoli.

Laddove l'attività finanziaria avesse subito una diminuzione di valore, la perdita cumulata non realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto, veniva stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella voce di conto economico "Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita".

Qualora i motivi della perdita durevole fossero venuti meno a seguito di un evento verificatosi successivamente alla sua rilevazione, venivano iscritte riprese di valore imputate al patrimonio netto. Fanno eccezione i titoli di capitale valutati al costo, per i quali non sono ammesse riprese di valore.

La verifica dell'esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore era effettuata ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale.

3. Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie venivano cancellate quando scadevano i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse ovvero al momento della cessione delle stesse, data di effettivo trasferimento di tutti i rischi ed i benefici ad esse connessi.

4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I dividendi venivano contabilizzati nell'esercizio in cui erano deliberati nella voce "Dividendi e proventi simili".

I proventi e gli oneri derivanti dalla variazione del relativo fair value erano rilevati a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell'imposizione fiscale, mantenuta sino alla cancellazione dell'attività finanziaria o all'eventuale rilevazione di una perdita di valore.

Nel caso in cui le attività avessero formato oggetto di copertura di fair value (fair value hedge), il cambiamento del fair value dell'elemento coperto riconducibile al rischio coperto era registrato nel conto economico, al pari del cambiamento del fair value dello strumento derivato.

Se l'elemento coperto veniva venduto o rimborsato, la quota di fair value non ancora ammortizzata era riconosciuta immediatamente a conto economico.

Al momento della dismissione, gli effetti derivanti dall'utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la vendita, venivano riversati a conto economico nella voce "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie disponibili per la vendita".

Titoli di capitale inclusi tra le "Attività finanziarie detenute per la negoziazione"

1. Criteri di iscrizione

L'iscrizione iniziale delle attività finanziarie avveniva alla data di regolamento (*settlement date*). Gli utili e le perdite rilevati tra la data di sottoscrizione quella di regolamento erano imputati a conto economico.

All'atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie erano iscritte al fair value, ovvero il corrispettivo pagato per l'esecuzione della transazione, senza considerare i costi o proventi ad essa riferiti ed attribuibili allo strumento stesso, che erano rilevati direttamente nel conto economico.

2. Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie venivano valorizzate al fair value con rilevazione delle variazioni in contropartita a conto economico.

Il fair value è definito dal principio contabile IFRS 13 come "il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione".

Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi era determinato con riferimento alle quotazioni di mercato rilevate alla data di riferimento del bilancio.

Sono definiti attivi i mercati in cui le transazioni relative a un determinato strumento finanziario hanno luogo con frequenza e volumi sufficienti a fornire informazioni sui prezzi in via continuativa.

In assenza di un mercato attivo, la Banca faceva ricorso a metodologie empiriche basate sull'utilizzo dei prezzi relativi ad analoghe recenti transazioni di mercato aventi ad oggetto strumenti finanziari simili, oppure a metodi quantitativi -

fondati su dati rilevabili sul mercato e in grado di tener conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti - resi disponibili dall'istituto centrale di secondo livello cui la Banca faceva riferimento.

I titoli di capitale per i quali non fosse possibile determinare il fair value in maniera attendibile, erano mantenuti al costo, rettificato a fronte di perdite durevoli per diminuzione di valore.

3. Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie venivano cancellate quando scadevano i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando le stesse erano cedute trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad esse connessi.

I titoli consegnati nell'ambito di un'operazione che contrattualmente ne prevede il riacquisto non venivano stornati dal bilancio.

4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I dividendi delle partecipate erano contabilizzati nell'esercizio venivano deliberati nella voce "Dividendi e proventi simili". I differenziali e i margini degli strumenti derivati erano contabilizzati all'atto dell'incasso o del pagamento ed erano allocati nella voce del conto economico "risultato netto dell'attività di negoziazione", ad esclusione di quelli gestionalmente collegati ad attività o passività finanziarie valutate al fair value (oggetto di fair value option) oppure connessi con attività o passività finanziarie classificate nel portafoglio di negoziazione e con liquidazione di differenziali o margini a più scadenze (contratti "pluriflusso"), che venivano classificati nella voce del conto economico "Interessi attivi e proventi assimilati".

Gli utili e le perdite realizzati dalla cessione o dal rimborso e gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle variazioni del fair value del portafoglio di negoziazione venivano classificati nel conto economico alla voce "Risultato netto dell'attività di negoziazione".

TAVOLA 10 – ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO

Rif. Articolo 447

1. INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO

(valori in migliaia di euro)

| Esposizioni su strumenti di capitale | Valore di bilancio (A) | Fair Value (B) | Valore di mercato (C) | Utili e perdite realizzate nel periodo (D) | | Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate a conto economico (E) | | Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate a patrimonio netto (F) | | Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate nel CET 1 (G) | |
|---|------------------------|----------------|-----------------------|--|---------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|
| | | | | Utili | Perdite | Plusvalenze | Minusvalenze | Plusvalenze | Minusvalenze | Plusvalenze | Minusvalenze |
| A. Titoli di capitale: | | | | | | | | | | | |
| A1. Quotati: | | | | | | | | | | | |
| A2. Non quotati: | | 2.523 | | | | | | | | | |
| A2.1 Strumenti di private equity | | | | | | | | | | | |
| A2.2 Altri titoli di capitale | | 2.523 | | | | | | | | | |
| Totale titoli di capitale (A1+A2) | | 2.523 | | | | | | | | | |
| B. OICR: | | | | | | | | | | | |
| B1. Quotati: | | | | | | | | | | | |
| B2. Non quotati: | | | | | | | | | | | |
| Totale OICR (B1+B2) | | | | | | | | | | | |
| C. Strumenti derivati su titoli di capitale: | | | | | | | | | | | |
| C.1 Quotati: | | | | | | | | | | | |
| C1.1 Valore positivo | | | | | | | | | | | |
| C1.2 Valore negativo | | | | | | | | | | | |
| C.2 Non quotati: | | | | | | | | | | | |
| C2.1 Valore positivo | | | | | | | | | | | |
| C2.2 Valore negativo | | | | | | | | | | | |

**TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL
PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448)**

INFORMATIVA QUALITATIVA

Natura del rischio

Il rischio di tasso sul "portafoglio bancario" rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d'interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Le fonti di tale rischio sono individuabili principalmente nei processi del Credito, della Raccolta e della Finanza.

Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate

Per la determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario la Banca utilizzava l'algoritmo semplificato rappresentato nell'Allegato C Parte Prima, Titolo III – Capitolo 1 della Circ. 285/13.

Attraverso tale metodologia viene valutato l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario.

A tal fine le attività e le passività venivano preventivamente classificate in fasce temporali in base alla loro vita residua ed aggregate per "valute rilevanti" (le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro come se fossero un'unica valuta).

Per ogni aggregato di posizioni era quindi calcolata, all'interno di ciascuna fascia, la posizione netta, come compensazione tra posizioni attive e posizioni passive. La posizione netta di ogni fascia era moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e un'approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce. Le esposizioni ponderate delle diverse fasce venivano sommate tra loro. L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssimava la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

Le esposizioni positive relative alle singole "valute rilevanti" e all'aggregato delle "valute non rilevanti" erano sommate tra loro. In questo modo si otteneva un valore che rappresentava la variazione di valore economico aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

Ai fini della quantificazione del capitale interno in condizioni ordinarie la Banca prendeva a riferimento le variazioni annuali dei tassi di interesse registrati in un periodo di osservazione di 6 anni, considerando alternativamente il 1° percentile (ribasso) o il 99° (rialzo). In caso di scenari al ribasso la Banca garantiva il vincolo di non negatività dei tassi. La Banca effettuava, inoltre, prove di stress, considerando uno *shift* parallelo della curva dei tassi pari a +/- 200 bp, in analogia allo scenario contemplato dall'Organo di Vigilanza per la conduzione del cd. *supervisory test*.

Per quanto attiene alle attività e passività a scadenza definita, la Banca considerava le opzioni sussistenti per i mutui e per le obbligazioni rappresentate dalla possibilità per il cliente di rimborsare anticipatamente il mutuo o di richiedere alla Banca il riacquisto delle obbligazioni in precedenza sottoscritte. Salvo specifiche regole di classificazione previste per alcune attività e passività, le attività e le passività venivano inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare Banca d'Italia 272/08 "Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti" e nella Circolare Banca d'Italia 115/91 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi".

Per quanto attiene alle misurazioni del rischio tasso connesse alle dinamica dei depositi non vincolati, l'ammontare complessivo dei conti correnti passivi e dei depositi liberi veniva distribuito tra le fasce dello scadenziere secondo le seguenti modalità:

- nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa del 25% (cd. "componente non core")
- per il rimanente importo (cd. "componente core") nelle successive otto fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti.

La Banca valutava l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/-200 punti base sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario e determinava l'indicatore di rischio, rappresentato dal rapporto tra il valore somma ottenuto e il valore dei Fondi Propri. La Banca monitorava a fini gestionali interni il mantenimento di tale indicatore sotto il 20%, quale soglia di attenzione fissata dalla Banca d'Italia.

Nel caso in cui si fosse determinata una riduzione del valore economico superiore al 20% del patrimonio di vigilanza, previa opportuna approfondita analisi delle dinamiche sottese ai risultati, la Banca sarebbe stata tenuta ad attivare le opportune iniziative per il rientro nel limite massimo tenendo conto delle indicazioni della Vigilanza.

Frequenza di misurazione

La misurazione del capitale interno attuale, condotta attraverso il richiamato algoritmo semplificato indicato dalla Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, veniva effettuata su base trimestrale.

La Banca aveva posto in essere le opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate ad evitare la possibilità che venissero assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio definito accettabile, al superamento del quale sarebbero state attivate le necessarie azioni correttive.

Si fa riferimento alle misure organizzative rappresentate dall'assegnazione alla struttura dell'Area Finanza del compito di presidiare il processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario e dalla adozione dei seguenti documenti:

- "Risk Appetite Statement 2015", nel quale erano declinate le politiche aziendali in materia di rischi finanziari, gli obiettivi di rischio, i limiti operativi e gli indicatori per il governo ed il monitoraggio del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario;
- "Limiti e deleghe nei portafogli finanza" in cui erano declinati in modo puntuale i limiti operativi cui avrebbe dovuto attenersi l'Area Finanza al fine di contenere il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.

Appositi flussi informativi erano indirizzati alla Direzione ed al Consiglio di Amministrazione a cura dell'Area Finanza e della Funzione Risk Management per la piena conoscenza e la governabilità del suddetto rischio.

TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SULLE POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO BANCARIO

1. CAPITALE INTERNO E INDICE DI RISCHIOSITA'

Rif. Articolo 448

| Descrizione | Importo (in migliaia) |
|--|------------------------------|
| A. Capitale Interno a fronte del rischio di tasso di interesse (*) | 39 |
| B. Fondi Propri | 5.946 |
| C. Indice di rischio | 0,656% |

(*) Calcolato con la metodologia interna delle variazioni annuali dei tassi di interesse registrati in un periodo di osservazione di 6 anni, considerando alternativamente il 1° percentile (ribasso) o il 99° (rialzo) ed assicurando, in caso di scenari al ribasso, il vincolo di non negatività dei tassi.

TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Informazioni relative al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione

In ossequio a quanto previsto dalla Parte I, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare n. 285 del 17 novembre 2013 di Banca d'Italia, le politiche e le prassi di remunerazione che la Banca aveva adottato erano in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegate con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che avessero potuto indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la Banca e la Categoria nel suo complesso.

Le politiche citate si fondavano sul rispetto della normativa e si ispiravano ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.

In particolare, il sistema di remunerazione e incentivazione della Banca si ispirava ai seguenti principi:

- promuovere il rispetto della legge e disincentivarne qualsiasi violazione;
- essere coerente con gli obiettivi della Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e le strategie di lungo periodo;
- non creare situazioni di conflitto di interesse;
- non disincentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, le attività di controllo;
- attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Banca;
- improntare i comportamenti alla massima correttezza nelle relazioni con la clientela.

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni Vigilanza, aveva definito il processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione alla luce delle puntuali definizioni normative e in applicazione del criterio di proporzionalità dalle stesse richiamato.

L'applicazione di detto principio di proporzionalità comportava di tener conto - oltre che dei profili dimensionali e di complessità operativa della Banca - del modello giuridico e di business e dei conseguenti diversi livelli di rischio ai quali la stessa risultava o poteva risultare esposta. A tale ultimo proposito si evidenzia che la Banca, per la natura cooperativa e mutualistica che le era propria non perseguiva attività speculative e adottava un modello operativo tradizionale che limitava significativamente, rispetto ad altre istituzioni finanziarie, l'assunzione del rischio. L'attività della Banca, era rivolta prevalentemente ai soci e si caratterizzava per il forte radicamento nel territorio del quale la Banca era espressione. Sotto il profilo organizzativo, la Banca operava nel sistema "a rete" del Credito Cooperativo, in grado di valorizzarne le autonomie, le specificità e il radicamento territoriale e, al contempo, agevolare il conseguimento di economie di scala e maggiori livelli di efficienza. L'articolazione della rete costituisce infatti l'ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre alle BCC-CR per la *compliance* a un quadro normativo in crescente evoluzione, supportando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi. In tale ottica, la Banca si avvaleva dei servizi offerti dalle strutture di secondo livello del network grazie alle quali poteva offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti al quadro regolamentare di riferimento, pur avvalendosi di una struttura organizzativa snella e di ridotta dimensione/complessità.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della circostanza che:

- il totale attivo si collocava al di sotto del valore di 3,5 miliardi;
- non rientrava nella definizione di banca significativa di cui all'art. 6 (4) dell'RMVU;

costituendo, quindi, ai fini delle Disposizioni, "intermediario minore", la Banca non applicava le disposizioni di cui:

- alla Sezione III, par 2.1, punto 3, attinente al bilanciamento di una quota della componente variabile della remunerazione in strumenti finanziari;
- alla Sezione III, par 2.1, punto 4, fermo il rispetto dei principi inerenti il differimento di parte della remunerazione variabile del personale più rilevante per un congruo periodo di tempo - seppure con

percentuali e periodi inferiori a quelli indicati al punto 4 - in modo da tenere conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti (c.d. meccanismi di malus);

- alla Sezione III, par 2.2.1, primi due alinea, attinenti alle modalità di riconoscimento sotto forma di strumenti finanziari dei benefici pensionistici discrezionali (diversamente articolati a seconda che l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga prima o dopo la maturazione del diritto al pensionamento).

La Banca, inoltre, aveva deciso di non istituire il Comitato di Remunerazione nell'ambito del Consiglio di Amministrazione attribuendo le relative funzioni al medesimo organo amministrativo.

Ciò premesso, la Banca aveva definito le proprie politiche di remunerazione, fermo il rispetto degli obiettivi delle Disposizioni, tenendo conto dei peculiari profili organizzativi e dimensionali, dello specifico profilo di esposizione ai rischi nonché della necessaria osservanza della specifica disciplina contrattuale, collettiva ovvero individuale, applicabile.

La Banca nel 2015, sulla base dei riferimenti a riguardo definiti dal Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014 n. 604, ha condotto un'attività di autovalutazione finalizzata a identificare la "categoria del personale più rilevante" (ovvero il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della Banca) sulla cui base aveva individuato i seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. il Direttore Generale;
3. i Vice Direttori Generali;
4. i responsabili interni delle funzioni di controllo, quali:
 - a. il responsabile della Funzione Risk Management;
 - b. Il responsabile della Funzione di Conformità e Antiriciclaggio;
5. il responsabile dell'Area Amministrativa;
6. il responsabile dell'Area Crediti;
7. il responsabile dell'Area Finanza.

Amministratori

Gli amministratori erano destinatari di un gettone di presenza stabilito dall'Assemblea e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni; in particolare i rimborsi chilometrici delle spese di viaggio erano calcolati sulla base delle tabelle A.C.I. in vigore, con percorrenze medie annuali di 10.000 km per le auto a benzina e di 15.000 km per le auto a gasolio.

Gli amministratori indipendenti nominati dal Consiglio con riguardo alle attività previste dalle disposizioni di vigilanza sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, percepivano un compenso fisso, se effettivi, un gettone di presenza d'importo pari a quello previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione per ciascun intervento effettuato, se supplenti, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di tali funzioni; in particolare per le spese di viaggio si applicavano le stesse modalità sopra indicate.

In nessun caso gli amministratori erano destinatari di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili, anche se investiti di particolari cariche.

Tutti gli amministratori disponevano di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile" deliberate dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabiliva ai sensi degli artt. 2389 c.c. e dello Statuto sociale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto - quali il Presidente, i Vice presidenti e i componenti di comitati consultivi -, correlando detta remunerazione all'impegno ed alle responsabilità assunte.

Per quanto concerne gli amministratori investiti di particolari cariche, si rappresenta che le disposizioni dello Statuto sociale assegnavano, in particolare al Presidente, numerosi compiti e correlate responsabilità. L'impegno era, in particolare, ravvisabile nelle disposizioni che attribuiscono al Presidente un ruolo di coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, nonché l'onere di far pervenire ai componenti il Consiglio di

Amministrazione adeguate informazioni sulle materie oggetto delle sedute consiliari (cfr. art. 2381, primo comma, cod. civ.).

Tale attività comportava un raccordo con la Direzione che aveva il compito – unitamente alla struttura – di predisporre la documentazione di natura tecnica per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Più in generale, il Presidente si poneva quale interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati eventualmente costituiti, e comunque quale soggetto che indirizzava l'attività degli organi collegiali.

A questa funzione si aggiungevano i compiti propri di legale rappresentante della società attribuiti al Presidente da norme statutarie e dal codice civile.

Infine, nella specifica realtà della Banca Atestina di Credito Cooperativo, il Presidente era anche chiamato ad un particolare impegno nella relazione con la base sociale della stessa.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per i Vice Presidenti, sia per i profili di sostituzione del Presidente, che per i naturali rapporti di stretta collaborazione che si instaurano fra detti esponenti aziendali.

In nessun caso l'ammontare della complessiva remunerazione del Presidente ha superato la remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale.

Sindaci

I sindaci erano destinatari di un compenso fisso e del gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, entrambi determinati dall'Assemblea dei soci, nonché del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni; in particolare i rimborsi chilometrici delle spese di viaggio erano calcolati sulla base delle tabelle A.C.I. in vigore, con percorrenze medie annuali di 10.000 km per le auto a benzina e di 15.000 km per le auto a gasolio.

I sindaci percepivano inoltre un compenso fisso, sempre determinato dall'Assemblea dei soci, per l'attività di controllo contabile svolta sino al 3 maggio 2015, data dell'Assemblea che ha deciso di affidare l'incarico per l'espletamento della funzione di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 ad una società esterna dotata dei necessari requisiti.

I sindaci non percepivano alcuna componente variabile o collegata ai risultati aziendali; essi beneficiavano di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile" deliberate dall'Assemblea.

Comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa costituito ai sensi del D. Lgs n. 231/2001

Fermo quanto già riportato dianzi riguardo ai compensi riconosciuti agli amministratori con particolari cariche statutariamente previste, i componenti di detto Comitato erano destinatari di un compenso fisso determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle linee guida emanate dalla Federazione Veneta delle BCC/CRA.

Personale dipendente

Nel rispetto delle deliberazioni in materia assunte dall'Assemblea:

- il Consiglio di Amministrazione,
 - o stabiliva il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale e agli altri dirigenti, provvedendo alla loro nomina e alla determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi dello Statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente e della disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane, ove applicabile, anche in modo tale da attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa;
 - o stabiliva le retribuzioni corrisposte al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi e alle aree professionali tenuto conto delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane nonché del contratto collettivo di secondo livello, ove applicabili.

La retribuzione variabile, riguardante esclusivamente il personale dipendente, poteva includere:

- o premio di risultato (per i quadri e le aree professionali) ovvero il premio annuale (per i dirigenti) erogato anche sulla base di risultati aziendali conseguiti, ai sensi di quanto previsto in materia dal CCNL di riferimento;

- erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (Bonus), riconosciute in unica soluzione e che hanno carattere individuale, non riferibili a previsioni di contratto o ad altre forme premianti, a riconoscimento di un particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa;
- erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (Severance Payments).

Al fine di assicurare un prudente equilibrio fra le componenti fisse e variabili della remunerazione, per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, la Banca aveva fissato un limite massimo all'incidenza della componente variabile complessiva annua lorda sulla retribuzione fissa complessiva annua lorda così articolato per le seguenti categorie professionali/figure-ruoli aziendali:

- 30% per i dirigenti;
- 20% per i quadri direttivi e le aree professionali;
- 20% per i responsabili delle funzioni di controllo.

Al riguardo si precisa che la Banca nel corso del 2015 non ha applicato sistemi incentivanti che comportassero il riconoscimento di premi al conseguimento di determinati obiettivi o risultati aziendali. Inoltre, in considerazione della perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, nessun premio di risultato ai sensi dell'art. 18 CCNL Dirigenti e dell'art. 48 CCNL Quadri direttivi e aree professionali è stato corrisposto. Pertanto, come rappresentato nell'informativa ex-post resa all'Assemblea dei soci di Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi s.c. tenutasi il 29 maggio 2016, nessuna parte variabile è stata riconosciuta al personale dipendente nel corso del 2015.

Le funzioni aziendali di controllo collaboravano, ciascuna secondo le rispettive competenze, e – in materia di servizi e attività d'investimento – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob dell'8 marzo 2011, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate ai riferimenti normativi in materia, nonché verificarne il corretto funzionamento.

In tale ambito:

- la Funzione di Conformità e Antiriciclaggio, effettuava un'opera di vaglio preventivo e di monitoraggio delle politiche di remunerazione e incentivazione per assicurarne la conformità al quadro normativo; verificava inoltre che il sistema premiante aziendale, se presente, fosse coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, del codice etico adottato dalla Banca, nonché degli standard di condotta applicabili alla Banca, in modo da contenere i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela;
- la Funzione di Revisione Interna verificava, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa di riferimento, in ottica di presidio dei rischi e salvaguardia del patrimonio dell'impresa. Gli esiti delle verifiche condotte erano portati a conoscenza dell'Assemblea;
- la Funzione Risk Management supportava il Consiglio di Amministrazione nella verifica che i sistemi retributivi non fossero in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca e che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca risultassero coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità della Banca.

Le Funzioni aziendali di controllo riferivano sui risultati delle verifiche e delle valutazioni effettuate agli organi competenti per l'adozione di eventuali misure correttive. La pianificazione delle attività delle funzioni in argomento teneva conto dei compiti e delle attività sopra richiamate.

Per tutte le risorse aziendali si poneva particolare enfasi sul grado di aderenza ai principi:

- di onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che competono in ragione delle proprie mansioni;
- trasparenza, trattando le informazioni in proprio possesso con tempestività ed attuando processi di comunicazione ed informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione;
- coerenza dei comportamenti adottati ai valori e agli obiettivi enunciati nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

Revisione legale dei conti

Il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi del D.lgs. 39/2010 era determinato dall'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico e per l'intera durata dello stesso.

Collaborazioni e incarichi professionali

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione si ispiravano a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra erano adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

Caratteristiche di maggiore rilievo del sistema di remunerazione e rapporti tra componente fissa e variabile

In funzione delle peculiarità già richiamate con riferimento al modello operativo della Banca, il trattamento economico riconosciuto al personale dipendente era in misura prevalente di carattere fisso, cioè non correlato a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti. Nel 2015 esso è stato esclusivamente di natura fissa.

La parte fissa del trattamento economico del personale dipendente (dirigenti, quadri direttivi ed aree professionali) si compone delle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali quali eventuali emolumenti ad personam riconosciuti al fine di mantenere particolari professionalità;
- eventuali benefit, ovvero forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente), anche frutto di pattuizioni individuali, finalizzate a fidelizzare il lavoratore.

Detti benefit nel 2015 hanno riguardato l'autovettura ad uso promiscuo, il cellulare e i buoni pasto per i dirigenti; il cellulare per il restante personale.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore del personale dipendente sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Inoltre, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 58 del CCNL Dirigenti e dall'art. 83 del relativo CCNL Quadri direttivi e aree professionali, al personale dipendente compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

La remunerazione variabile, estesa al solo personale dipendente e correlata ai risultati aziendali o individuali, poteva includere:

1. Premio di Risultato (PdR), ai sensi dell'art. 48 del CCNL Quadri direttivi e aree professionali e ai sensi dell'art. 18 del CCNL Dirigenti ed Artigiane;
2. Ulteriori erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (bonus);
3. Erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (Severance Payments).

1. Premio di risultato (PdR)

Si tratta di un'erogazione prevista:

- dall'art. 48 del CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali che ha come presupposto incrementi di produttività e qualità del lavoro, nonché l'andamento economico dell'Azienda ed altri elementi prudenziali e di competitività definiti dal secondo livello di contrattazione collettiva, in coerenza con i parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in relazione ai risultati conseguiti da ciascuna BCC/CRA nell'anno di misurazione rapportati ai risultati ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti; l'ammontare del "Premio di risultato" non è preventivabile dato che, fermi i principi predetti, in relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, esso viene calcolato dalla Federazione Veneta delle BCC/CRA sulla base anche dei risultati conseguiti dalle BCC/CRA a livello regionale.

- dall'art. 18 del CCNL Dirigenti con riferimento ai "risultati aziendali conseguiti"; l'erogazione dello stesso avviene in considerazione dei seguenti criteri atti ad assicurare la correlazione del premio all'effettività/stabilità di detti risultati in termini di *performance* misurate al netto dei rischi, tenuto conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese.

Nel 2015 il Premio di Risultato non è stato erogato.

2. Ulteriori erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (bonus).

Consistono in erogazioni riconosciute in unica soluzione, definite nel loro ammontare individuale e complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto collettivo o a sistemi incentivanti adottati dalla Banca, che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura (particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'apertura di nuove filiali e/o all'avviamento/introduzione di nuove procedure). Tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, quali ad esempio l'anniversario di fondazione della banca, o di eventi di carattere straordinario – fusioni, acquisizioni di rami di azienda, ecc.

Con particolare riferimento ai responsabili delle funzioni di controllo interno, la Banca non ha adottato meccanismi di incentivazione.

Nel 2015 la Banca non ha riconosciuto al personale dipendente alcuna gratifica.

3. Erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (Severance Payments)

Rientrano nella definizione di *severance payments*, ai fini delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione:

- i cd. *golden parachutes*⁶, ossia i compensi, in eccedenza rispetto alle normali competenze comunque spettanti, pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro, con esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e di dimissioni, o per la cessazione anticipata della carica;
- i *benefici pensionistici discrezionali*⁷, ossia i benefici accordati, al personale o a gruppi limitati di personale, su base individuale e discrezionale, esclusi i diritti maturati ai sensi del sistema pensionistico adottato dalla Banca per la generalità dei dipendenti;
- gli *incentivi all'esodo*, ossia le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza rispetto alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la conclusione dell'attività lavorativa rispetto alla sua naturale scadenza.

Nel 2015 la Banca non ha erogato importi a titolo di *golden parachutes*.

Non sono presenti accordi che prevedano benefici pensionistici discrezionali.

Durante l'esercizio 2015, con riguardo alle categorie dell'alta dirigenza e del personale le cui azioni avevano un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente, sono stati effettuati pagamenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro esclusivamente riguardanti il trattamento di fine rapporto (si tratta, nel 2015, di una sola risorsa con incarico di vice direzione generale). Il trattamento di fine rapporto del direttore generale, che ha cessato il rapporto di lavoro con Banca Atestina il 31 dicembre 2015, è stato corrisposto nel 2016.

In data 24 dicembre 2015 Banca Atestina di Credito Cooperativo, congiuntamente a Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, nell'ambito del progetto di fusione deliberato dalle rispettive Assemblee dei soci, ha sottoscritto a norma dell'art.

⁶ Rientrano tra i *golden parachutes* anche: 1) il compenso corrisposto in base a un patto di non concorrenza; 2) l'indennità di mancato preavviso per l'eccedenza rispetto a quanto previsto dalla legge.

⁷ La Banca può prevedere per un dipendente o per gruppi di dipendenti, benefici pensionistici discrezionali in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della stessa, e nel rispetto dei seguenti criteri:

- se il personale interrompe il rapporto di lavoro prima di aver maturato il diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono investiti negli strumenti definiti al par. 2.1, punto 3 delle Disposizioni tenuti in custodia per un periodo di 5 anni e soggetti a meccanismi di aggiustamento *ex post* in conformità con il par. 2.1, punto 5 delle Disposizioni;
- se il rapporto di lavoro cessa con diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti al dipendente sotto forma di strumenti definiti al par. 2.1, punto 3 delle Disposizioni, e assoggettati a un periodo di mantenimento (*retention*) di 5 anni.

22, parte II (“Prevenzione dei conflitti collettivi”) del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CRA, verbale di accordo riguardante l’esodo volontario del personale in possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito fornite dal “Fondo di Solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo ai sensi dell’art. 3 Legge 28.06.2012 n. 92”, di cui al Decreto Interministeriale n. 82761 del 20.06.2014.

Al predetto accordo hanno dato adesione 14 dipendenti con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016. I relativi oneri a carico della banca sono stati imputati al bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 di Banca Atestina di Credito Cooperativo.

Si segnala altresì che il suddetto accordo ha previsto l’erogazione di una indennità “una tantum” al fine di compensare i disagi connessi alla mobilità territoriale dell’ex personale Banca Atestina che è stato trasferito presso la sede di Tarzo. Anche detta indennità “una tantum”, da corrispondere nel 2016, è stata imputata al bilancio di esercizio 2015 di Banca Atestina.

Informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione

Si rinvia a quanto già illustrato in precedenza con riguardo alle caratteristiche delle componenti variabili della remunerazione e ai meccanismi di relativo riconoscimento.

Si precisa che nessuna componente variabile è stata corrisposta attraverso piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari.

Principali parametri e motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria

Le politiche e i sistemi di remunerazione adottati si incardinavano nel complesso delle politiche della Banca con riferimento alle risorse umane, poggiate sulla centralità della persona e, quindi, sulla priorità di assicurare il rispetto della sua dignità in tutte le diverse manifestazioni.

Erano pertanto improntate all’impegno di assicurare le condizioni più idonee alla realizzazione professionale di tutti i dipendenti tramite la valorizzazione delle potenzialità dei singoli attraverso processi efficaci, equi e trasparenti, finalizzati a favorire, riconoscere e premiare le competenze professionali nonché il loro sviluppo. Ai dipendenti era richiesto di esercitare consapevolezza etica, scrupolo professionale e logica di condivisione, di svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, di impegnarsi nel conseguimento degli obiettivi assegnati (contribuendo alla diffusione della cultura aziendale e al raggiungimento degli obiettivi generali dell’organizzazione aziendale) e di svolgere con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento. Si precisa che non sono state erogate prestazioni non monetarie.

TAVOLA 13 – POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Rif. Articolo 450

| RUOLI | RETRIBUZIONE (per competenza 2015) | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| | nr. | fissa | % fissa su retribuzione globale | variabile | % variabile su retribuzione globale |
| Presidente, Vice Presidenti e Amministratori Indipendenti (1) | 5 | 140.282,56 | 100,00% | - | 0,00% |
| Restanti Amministratori | 5 | 50.104,11 | 100,00% | - | 0,00% |
| Sindaci (2) | 5 | 67.106,68 | 100,00% | - | 0,00% |
| Direttore Generale, Vice Direttori Generali, Resp. Funzione Risk Management, Resp. Compliance e Antiriciclaggio (3) | 5 | 542.511,47 | 100,00% | - | 0,00% |
| Restante personale rilevante (Resp. Area Crediti, Resp. Area Finanza) (4) | 3 | 120.334,02 | 100,00% | - | 0,00% |
| Preposti di filiale | 10 | 601.189,63 | 100,00% | - | 0,00% |
| Restante personale | 74 | 3.218.701,82 | 100,00% | - | 0,00% |

Note:

(1) Il computo dei costi riguardanti la figura Amministratore Indipendente ha tenuto conto della circostanza che vi è stato un avvicendamento nell'incarico a seguito del rinnovo delle cariche sociali deliberato dall'Assemblea dei soci del 3 maggio 2015. Il numero dei soggetti destinatari della retribuzione è stato determinato considerando entrambi i soggetti che hanno svolto funzioni di Amministratore Indipendente nell'esercizio.

(2) Nel computo sono stati inclusi i compensi erogati a coloro che si sono succeduti nella carica di sindaco nell'anno 2015 e si è tenuto conto dei compensi relativi all'attività di revisione contabile svolta al Collegio Sindacale fino al 3 maggio 2015, data in cui l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ha affidato il suddetto incarico a società esterna.

(3) Si precisa che nel corso dell'esercizio una risorsa di direzione generale ha terminato il proprio rapporto di lavoro per quiescenza.

(4) Si precisa che nel corso dell'esercizio vi è stato un avvicendamento nell'incarico di responsabile dell'Area Crediti

Rif. Articolo 450, lett. H), sub v) e vi) 4. INDENNITA' DI INIZIO E FINE RAPPORTO

(valori in migliaia di euro)

| Personale più rilevante | Indennità di inizio rapporto liquidate nell'esercizio (3) | | Severance payments (4) | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|
| | Numero beneficiari | Importo totale | Liquidate nell'esercizio | | | Da liquidare in futuro | | |
| | | | Numero beneficiari | Importo totale | Importo più elevato (5) | Numero beneficiari | Importo totale | Importo più elevato (5) |
| Organi aziendali e alta dirigenza (1) | | | 1 | 55 | 55 | | | |
| Responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali | | | | | | | | |
| Responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno della banca | | | | | | | | |
| Altri componenti del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente ("altri risk takers") (2) | | | | | | | | |

(1) Include oltre ai componenti degli organi di governo, il direttore generale, eventuali condirettori generali e vice direttori generali.

(2) Sono compresi nella categoria eventuali "risk taker" identificati dalla Banca in applicazione dei riferimenti EBA

(3) Come i "welcome bonus".

(4) Somme corrisposte nel caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.

(5) Riconosciuto a una singola persona.

TAVOLA 14 - LEVA FINANZIARIA (ART. 451 – ART. 499)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nell'ambito degli obblighi di informativa al pubblico previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, a far data dal 1° gennaio 2015 le Banche sono tenute a fornire l'informativa concernente il coefficiente di leva finanziaria (*leverage ratio*), in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 451 del CRR e dal correlato Regolamento esecutivo UE n. 200/2016, il quale definisce le norme tecniche di attuazione relativamente alla forma e al contenuto della predetta informativa.

L'imposizione del requisito regolamentare di leva finanziaria (in qualità di requisito patrimoniale obbligatorio) è prevista a partire dal 1° gennaio 2018, subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo di una specifica proposta legislativa, basata sulla relazione che la Commissione Europea è tenuta a predisporre e presentare entro la fine del corrente anno 2016.

La previsione dell'indice di leva finanziaria mira a realizzare l'obiettivo di contenere il livello di indebitamento del settore bancario, in special modo nelle fasi espansive del ciclo economico, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di processi di *deleveraging* tipici delle situazioni di crisi: più in dettaglio, una leva finanziaria eccessiva espone la Banca al rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri la renda vulnerabile, richiedendo l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

A questo proposito, la Banca monitorava con frequenza trimestrale il "Leverage Ratio", disciplinato dagli articoli 429 e seguenti del CRR, così come modificati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015, tenendo conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

Sulla base delle richiamate disposizioni, il *Leverage Ratio* è calcolato come la misura del capitale della Banca divisa per la misura dell'esposizione complessiva della banca ed è espresso in percentuale. Ai fini del predetto calcolo il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le seguenti forme tecniche: le attività per cassa; le esposizioni fuori bilancio; gli strumenti derivati; le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi. Con riferimento alle attività per cassa sono rilevate le attività ricomprese nel portafoglio bancario e quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Al riguardo, sono rilevate le attività al valore di bilancio prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, escludendo le attività dedotte dai fondi propri. Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore nominale (non riducendo il valore per le rettifiche di valore specifiche su crediti) prima dell'applicazione dei fattori di conversione creditizia e delle tecniche di mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore minimo del 10% al predetto valore nominale, così come stabilito dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015. Gli strumenti derivati sono distinti tra quelli soggetti e non soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti ai fini delle tecniche di CRM. Il valore dell'esposizione dei derivati è determinato conformemente all'articolo 429 bis del CRR. In ultimo sono rilevate le operazioni SFT e, in particolare, le operazioni di pronti contro termine e riporti che sono computate nel denominatore della leva finanziaria in base al metodo semplificato di trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Tutto ciò premesso, si fa presente che alla data del 31 dicembre 2015 il coefficiente di leva finanziaria era pari all'1,386%; tale calcolo ha preso a riferimento i valori del capitale e dell'esposizione risultanti alla predetta data ed inclusivi degli effetti del regime transitorio.

Il medesimo indicatore, calcolato invece senza tenere conto degli effetti del regime transitorio sulla misura del capitale e su quella del valore delle esposizioni, si attestava a 1,203%.

| Capitale ed esposizioni totali | 31/12/2015 | 30/06/2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Capitale di classe 1 (Tier 1) a regime | 5.148.013 | 31.995.723 |
| Capitale di classe 1 (Tier 1) transitorio | 5.945.913 | 34.207.220 |
| Totale esposizioni – a regime | 428.056.248 | 580.284.911 |
| Totale esposizioni – transitorio | 428.854.149 | 582.496.408 |

| Indicatore di leva finanziaria (Leverage ratio) | 31/12/2015 | 30/06/2015 |
|---|------------|------------|
| Indicatore di leva finanziaria (leverage ratio) – a regime | 1,203% | 5,514% |
| Indicatore di leva finanziaria (leverage ratio) – transitorio | 1,386% | 5,873% |

Si precisa che l'informativa in esame riporta il confronto con la data del 30 giugno 2015 in quanto a partire da tale data la pubblicazione delle informazioni è stata resa secondo i principi regolamentari del CRR così come emendati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015.

A questo proposito, si evidenzia che la variazione del coefficiente registrata nel periodo indicato è dovuta alla riduzione del capitale di classe 1 della Banca, che è risultata proporzionalmente superiore alla riduzione delle esposizioni.

TAVOLA 14 - LEVA FINANZIARIA

1. RICONCILIAZIONE TRA ATTIVITA' E MISURA DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA AL RISCHIO DI LEVA FINANZIARIA

Rif. Articolo 451, lett. B) e C) e Bozza ITS on Disclosure of Leverage Ratio, Table LRSum

| Descrizione | Importo (in migliaia) |
|---|-----------------------|
| Totale attività (dal bilancio pubblicato) | 439832 |
| Rettifiche per entità che sono consolidate in bilancio ma escluse dal consolidamento prudenziale | 0 |
| Rettifiche per gli elementi fiduciari iscritti in bilancio ma esclusi dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'art. 429 (13) del CRR (-) | 0 |
| Rettifiche per strumenti finanziari derivati (+/-) | 0 |
| Rettifiche per operazioni SFT (+/-) | 821 |
| Rettifiche per strumenti fuori bilancio (conversione all'equivalente creditizio) (+) | 17.753 |
| Rettifica per le esposizioni infragruppo escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'art. 429, par. 7 del CRR (-) | 0 |
| Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'art. 429, par. 14 del CRR (-) | 0 |
| Altre rettifiche | -30.552 |
| Esposizione complessiva al rischio di Leva Finanziaria | 427.854 |

2. INFORMATIVA COMUNE SULLA LEVA FINANZIARIA

Rif. Articolo 451, lett. B) e C) e Bozza ITS on Disclosure of Leverage Ratio, Table LRCom

| Descrizione | Importo (in migliaia) | |
|--|-----------------------|----------------|
| | A Regime | Transitorio |
| Attività in bilancio (esclusi strumenti derivati e operazioni SFT) | | |
| Attività in bilancio (esclusi derivati e operazioni SFT, ma incluse garanzie reali) | 439.023 | 439.023 |
| Attività dedotte dal Capitale di Classe 1 | -30.110 | -29.312 |
| Totale attività in bilancio | 408.913 | 409.711 |
| Contratti derivati | | |
| Contratti derivati: costo corrente di sostituzione (al netto del margine di variazione in contante ammissibile) | 803 | 803 |
| Contratti derivati: add-on per esposizione creditizia futura (metodo del valore di mercato) | 329 | 329 |
| Contratti derivati: metodo dell'esposizione originaria | 0 | 0 |
| Lordizzazione delle garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile (+) | 0 | 0 |
| Deduzione dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati (-) | 0 | 0 |
| Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (-) | 0 | 0 |
| Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti (+) | 0 | 0 |
| Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti (-) | 0 | 0 |
| Totale esposizione in contratti derivati | 1.132 | 1.132 |
| Esposizioni SFT | | |
| Attività SFT lorde (senza compensazione) previa rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita | 0 | 0 |
| Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde (-) | 0 | 0 |
| Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT | 0 | 0 |
| Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte ai sensi dell'art. 429ter, par. 4 e dell'art. 222 del CRR | 258 | 258 |
| Esposizioni su operazioni effettuate come agente | 0 | 0 |
| Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente (-) | 0 | 0 |
| Totale operazioni SFT | 258 | 258 |
| Altre esposizioni fuori bilancio | | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio | 13.293 | 13.293 |
| Rettifiche per applicazione fattori di conversione creditizia (-) | 4.461 | 4.461 |
| Totale esposizioni fuori bilancio | 17.753 | 17.753 |
| Esposizioni esentate a norma dell'art. 429, par. 7 e 14 del CRR (in e fuori bilancio) | | |
| Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell'art. 429, par. 7 del CRR (in e fuori bilancio) | 0 | 0 |
| Esposizioni esentate a norma dell'art. 429, par. 14 del CRR (in e fuori bilancio) | 0 | 0 |
| Capitale ed esposizione complessiva | | |
| Capitale di classe 1 | 5.148 | 5.946 |
| Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria | 428.056 | 428.854 |
| Coefficiente di leva finanziaria | | |
| Indicatore di leva finanziaria di fine trimestre | 1,2 | 1,39 |
| Indicatore di leva finanziaria | | |
| Scelta del regime transitorio per la definizione di misura del capitale | 0 | 0 |
| Importo degli elementi fiduciari non computati in applicazione dell'art. 429 (11) del CRR | 0 | 0 |

3. RIPARTIZIONE ESPOSIZIONE DI BILANCIO

Rif. Articolo 451, lett. B) e C) e Bozza ITS on Disclosure of Leverage Ratio, Table LRSpl

| Descrizione | Importo (in migliaia) |
|---|-----------------------|
| Esposizione totale per cassa (esclusi contratti derivati, operazioni SFT ed operazioni esentate) | 456.776 |
| <i>di cui: esposizioni del portafoglio di negoziazione</i> | 18.167 |
| <i>di cui: esposizioni del portafoglio bancario</i> | 438.609 |
| <i>di cui: obbligazioni bancarie garantite</i> | 0 |
| <i>di cui: esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche Centrali</i> | 139.214 |
| <i>di cui: esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, organismi del settore pubblico (non trattate come emittenti sovrani)</i> | 406 |
| <i>di cui: esposizioni verso intermediari vigilati</i> | 66.230 |
| <i>di cui: esposizioni garantite da immobili</i> | 80.566 |
| <i>di cui: esposizioni al dettaglio</i> | 61.034 |
| <i>di cui: esposizioni verso imprese</i> | 44.539 |
| <i>di cui: esposizioni in stato di default</i> | 31.031 |
| <i>di cui: altre esposizioni</i> | 15.590 |

TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio”

La Banca non aveva adottato politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio. La Banca non faceva ricorso pertanto a tali forme di protezione del rischio di credito e di controparte.

Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali.

Con riferimento all'acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Banca aveva definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti giuridici, economici ed organizzativi previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa. Le tipologie di garanzia che la banca poteva acquisire erano indicate nella regolamentazione interne relativa al processo del credito.

Il processo di acquisizione e gestione delle garanzie risultava supportato dal sistema informativo che permetteva di gestire tutte fasi del ciclo di vita della garanzia (acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, realizzo).

Le misure di controllo cui era soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali erano differenziate per tipologia di garanzia. Si potevano individuare due tipologie di garanzie principali, sia per volumi di credito sia per numerosità della clientela, soggette quindi a regole differenti:

- ipoteca (su immobili residenziali e commerciali);
- pegno (su titoli e denaro).

Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le procedure aziendali assicuravano che fossero sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l'opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l'escutibilità in tempi ragionevoli.

Con riguardo alle garanzie reali finanziarie la Banca, nell'ambito della definizione delle politiche e dei processi per la gestione del rischio di credito e dei limiti e deleghe operative, ne limitava l'acquisizione a quelle aventi ad oggetto attività finanziarie delle quali l'azienda era in grado di calcolare il fair value.

Nei casi in cui il valore del bene in garanzia fosse stato soggetto a rischi di mercato o di cambio, la Banca utilizzava il concetto di scarto di garanzia, misura espressa in percentuale sul valore della garanzia offerta, determinata in funzione della volatilità del valore del titolo. In fase di delibera veniva considerata come garantita la sola parte del finanziamento coperta dal valore del bene al netto dello scarto.

La sorveglianza delle garanzie reali finanziarie, nel caso di pegno su titoli, avveniva attraverso il monitoraggio del rating dell'emittente e la valutazione del fair value dello strumento finanziario a garanzia. Veniva richiesto l'adeguamento delle garanzie per le quali il valore di mercato risultava inferiore al valore di delibera al netto dello scarto.

Principali tipi di garanzie reali accettate dalla Banca

La Banca accettava diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:

- garanzie ipotecarie:
 - ipoteca su beni immobili residenziali;
 - ipoteca su immobili commerciali;
- garanzie finanziarie:
 - pegno di titoli di debito di propria emissione o emessi da soggetti sovrani;
 - pegno di denaro depositato presso la Banca;
 - pegno su altri strumenti finanziari quotati;
 - pegno su polizze assicurative.

Tutte le tipologie di garanzia acquisibili dalla Banca, sia quelle riconosciute sia quelle non riconosciute a fini CRM, erano inserite nel processo strutturato di gestione delle garanzie reali, in precedenza descritto, condividendone quindi tutte le fasi di cui è composto.

Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito.

La Banca non poneva in essere operazioni su derivati creditizi.

Con riferimento alle altre garanzie personali, le principali tipologie di garanti erano rappresentate da imprenditori e partner societari correlati al debitore nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e/o persone fisiche (consumatori e non), anche da parte di congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza era coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.

Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, etc.) la Banca acquisiva specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte dei consorzi fidi di appartenenza. Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentivano un'attenuazione del rischio di credito a fini CRM in quanto prestate da soggetti "non ammessi" ai fini della normativa prudenziale, ad eccezione delle garanzie personali prestate da consorzi fidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B. e da enti del settore pubblico/territoriali.

Nel caso in cui una proposta di finanziamento avesse previsto garanzie personali di terzi, l'istruttoria si estendeva anche a questi ultimi. In particolare si verificava, in relazione alla tipologia di fido garantito ed all'importo:

- la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite banche dati;
- l'esposizione verso il sistema bancario;
- le informazioni presenti nel sistema informativo della banca;
- l'eventuale appartenenza ad un gruppo e la relativa esposizione complessiva.

Se il garante era rappresentato da una società, e comunque quando ritenuto necessario in considerazione del rischio e dell'importo del finanziamento, oltre al riscontro delle informazioni prodotte dalle rete nell'apposito modulo riservato al garante, si procedeva allo sviluppo del merito creditizio del soggetto garante, con le stesse modalità previste per il richiedente.

Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.

Al fine di valutare il rischio di concentrazione derivante dall'applicazione delle tecniche di CRM, ossia il rischio che il relativo riconoscimento potesse determinare un incremento del grado di concentrazione nei confronti dei garanti/emittenti titoli di garanzia, la Banca analizzava la granularità dell'ammontare delle garanzie di tipo personale e delle garanzie reali finanziarie riconosciute nell'ambito del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte, facendo riferimento, rispettivamente, ai garanti e agli emittenti dei titoli ricevuti a garanzia.

La valutazione del rischio in esame si basava quindi sulla rilevazione quantitativa del fenomeno precedentemente esposto e sul connesso confronto tra il grado di concentrazione del portafoglio prima dell'applicazione delle tecniche di CRM e quello dopo il riconoscimento delle predette tecniche.

Come osservato in precedenza, la concentrazione maggiore si riscontrava sulla tipologia di garanzia, piuttosto che sul singolo soggetto garante: infatti, l'incidenza maggiore riguardava le garanzie ipotecarie che, tuttavia, considerando l'elevata numerosità delle operazioni della specie e la notevole granularità di tale portafoglio, non esponevano la Banca a particolari rischi di concentrazione.

TAVOLA 15 - USO DI TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

1. AMMONTARE PROTETTO

Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

(in migliaia)

| Portafoglio delle esposizioni garantite | Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito |
|---|---|
|---|---|

| | | Protezione del credito di tipo reale | | | Protezione del credito di tipo personale | | Totale |
|--|----------------|--|---|--|--|--------------------|--------------|
| | | Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato | Garanzie reali finanziarie - metodo integrale | Garanzie reali assimilate alle personali | Garanzie personali | Derivati creditizi | |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali | 139.214 | | | | | | |
| Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali | 406 | | | | | | |
| Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico | | | | | | | |
| Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo | | | | | | | |
| Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali | | | | | | | |
| Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati | 70.654 | | | | | | |
| Esposizioni verso o garantite da imprese | 63.336 | 1.079 | | | | | 1.079 |
| Esposizioni al dettaglio | 107.375 | 2.273 | | | 97 | | 2.370 |
| Esposizioni garantite da immobili | 80.708 | | | | | | |
| Esposizioni in stato di default | 32.844 | 1.413 | | | 10 | | 1.423 |
| Esposizioni ad alto rischio | | | | | | | |
| Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite | | | | | | | |
| Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati | | | | | | | |
| Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) | | | | | | | |
| Esposizioni in strumenti di capitale | 3.807 | | | | | | |
| Altre esposizioni | 11.781 | | | | | | |
| Esposizioni verso le cartolarizzazioni | | | | | | | |
| Totale | 510.125 | 4.765 | | | 107 | | 4.872 |

TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca, non raggiungendo le specifiche soglie previste per l'accesso alle metodologie avanzate individuate dalla Vigilanza e considerate le proprie caratteristiche operative e organizzative, aveva deliberato l'applicazione del metodo base (Basic Indicator Approach – BIA).

Tale metodologia prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15%) ad un indicatore del volume di operatività aziendale definito all'art. 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Ai sensi del citato articolo, l'indicatore rilevante è costruito come somma delle componenti di seguito indicate:

- interessi e proventi assimilati,
- interessi e oneri assimilati,
- proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso,
- proventi per commissioni/provvigioni,
- oneri per commissioni/provvigioni,
- profitto (perdita) da operazioni finanziarie,
- altri proventi di gestione.

L'art 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce, inoltre, che ai fini del calcolo dell'indicatore rilevante vengano apportate le seguenti correzioni:

- a. le provvigioni versate per i servizi forniti in "outsourcing" da soggetti "terzi" - diversi dalla controllante, dalle società controllate e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della banca - devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante;
- b. le provvigioni versate per i servizi forniti in "outsourcing" da terzi soggetti alla disciplina del Regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere incluse nel calcolo dell'indicatore rilevante, utilizzandole quindi a riduzione dello stesso;
- c. le seguenti componenti devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante:
 - i. i profitti e le perdite realizzate tramite la vendita di elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
 - ii. i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari;
 - iii. i proventi derivanti da assicurazioni.

Il requisito patrimoniale è determinato moltiplicando per il coefficiente del 15% la media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante effettuate, alla fine dell'esercizio, su base annuale.

Oltre alla quantificazione del sopra illustrato requisito patrimoniale, la Banca faceva ricorso a specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei diversi profili di manifestazione dei rischi operativi.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 435, lett. e) ed f)

DEL REGOLAMENTO UE n. 575/2013

Considerata l'intervenuta fusione per incorporazione di Banca Atestina di Credito Cooperativo s.c., nella Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, con decorrenza 1° gennaio 2016, è stata omessa la dichiarazione ex. art. 435, comma 1, lettere e) ed f) inerente, rispettivamente, l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi e il profilo di rischio complessivo in rapporto alla strategia dell'ente.

Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi s.c.

Il Presidente

(Carlo Antiga)